



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2121
Ordine del giorno concernente il potenziamento del rapporto tra ospedale e territorio nella presa in carico del paziente affetto da apnee ostruttive del sonno 2

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2122
Ordine del giorno concernente il sostegno economico in favore della consulenza onco-genetica tramite test BRCA per la prevenzione del tumore del seno e dell’ovaio 2

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2123
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione dell’infermiere di famiglia e all’infermiere di comunità 3

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2124
Ordine del giorno concernente la valorizzazione del personale laureato in medicina ma non specializzato 4

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2125
Ordine del giorno concernente l’accessibilità multisensoriale alle case e agli ospedali di comunità 4

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2126
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della Medicina del Lavoro 5

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2127
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale degli ottici optometristi 5

Deliberazione Consiglio regionale 30 novembre 2021 - n. XI/2128
Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale dei biologi nel sistema sanitario regionale 6

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 29 dicembre 2021 - n. 18971
R.d. 1775/1933 – r.r. 2/2006 – Autorizzazione alla società ENEL Produzione s.p.a per la manutenzione straordinaria allo scarico di fondo della diga di Creva sul fiume Tresa in comune di Luino (VA). (codice: VA D/13) 7

Decreto dirigente struttura 31 dicembre 2021 - n. 19053
Approvazione del nuovo Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione Registro Debitori dell’Organismo Pagatore Regionale in sostituzione del Manuale di contabilità approvato con d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 e modificato con d.d.s. n. 13270 del 4 novembre 2020 9

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 30 dicembre 2021 - n. 19031
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - artigiani 2021 e linea B - aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325) – domande non ammissibili presentate a valere sullo sportello del 25 ottobre 2021 - 1^ provvedimento. 56

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente struttura 31 dicembre 2021 - n. 19056
Fondo Comuni Confinanti - Progetti strategici. Ambito Valle Camonica. Intervento strategico n. 4.1BR «Realizzazione nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica in comune di Breno». CUP J78B16000000005. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi del punto 3.1 dell’allegato 1 «Procedura interna per l’attuazione delle proposte di interventi strategici sul fondo comuni confinanti», approvato con d.g.r. 4112 del 21 dicembre 2020. 59

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2121

Ordine del giorno concernente il potenziamento del rapporto tra ospedale e territorio nella presa in carico del paziente affetto da apnee ostruttive del sonno

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6884 concernente il potenziamento del rapporto tra ospedale e territorio nella presa in carico del paziente affetto da apnee ostruttive del sonno, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- le apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome - OSAS) sono il più frequente disturbo del respiro sonno-correlato e si caratterizzano per l'ostruzione intermittente delle alte vie aeree che determina riduzioni del contenuto di ossigeno nel sangue, frammentazioni del sonno e importanti oscillazioni dei parametri cardiovascolari come la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa;
- l'OSAS si verifica in tutte le fasce d'età e in entrambi i sessi, anche se è più comune negli uomini (3-7 per cento degli uomini, in età compresa tra i 40 e gli 80 anni, con un picco intorno ai 50-55 anni VS il 2-5 per cento delle donne);
- solo il 4 per cento dei pazienti affetti dalla sindrome moderata-grave viene diagnosticata e solo il 2 per cento viene trattata. Le ragioni che determinano una sotto diagnosi di OSAS sono molteplici e riguardano la mancanza di consapevolezza, la diffusione limitata di screening di routine e il numero ridotto di centri del sonno;

considerato che

- le complicanze più importanti di questo disturbo sono:
 - l'eccessiva sonnolenza diurna con il conseguente incremento del rischio di incidenti alla guida o al lavoro, rispettivamente con una frequenza fino a cinque volte superiore e con un rischio di infortunio lavorativo doppio rispetto agli individui non affetti;
 - una perdita di produttività imputabile ad un aumento delle giornate di assenza dal lavoro e ad una ridotta performance lavorativa;
 - l'aumento del rischio cardio e cerebrovascolare, poiché l'OSAS contribuisce in modo significativo allo sviluppo dell'ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, scompenso cardiaco e ictus;

- per le suddette conseguenze, l'OSAS è gravata da costi diretti o sanitari e da costi indiretti o sociali dovuti alla riduzione della produttività lavorativa e all'invalidità permanente per incidenti stradali o sul lavoro;

evidenziato che

- l'OSAS è una condizione cronica la cui prevenzione primaria e secondaria coinvolgono il territorio nella figura del Medico di medicina generale (MMG), mentre la diagnosi e il trattamento sono a carico di strutture ospedaliere specializzate e si svolgono attraverso tre modalità distinte: ambulatoriale, macro-attività ambulatoriale complessa (MAC) e degenza ordinaria (documento ministeriale «La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno-OSAS» approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, atti n. 87 CSR del 12 maggio 2016);
- l'approccio diagnostico e il corretto intervento terapeutico al paziente con OSAS sono per definizione multidisciplinari. La gestione di questa patologia, infatti, prevede il coinvolgimento contemporaneo di diverse discipline

mediche e chirurgiche in quanto la sindrome è associata a molteplici elementi patogenetici e importanti comorbidità soprattutto in ambito cardiologico, pneumologico e neurologico (documento ministeriale «La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno-OSAS» approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, atti n. 87 CSR del 12 maggio 2016);

ritenuto che

- in regione Lombardia si stima un numero di soggetti affetti da OSAS pari circa a 663.000 persone, considerando la popolazione compresa tra 30 e 69 anni (Benjafield AV et al., Lancet Respir Med 2019; 7:687-698);
- i dati della letteratura scientifica stimano che in Italia la sindrome determini il 7 per cento degli incidenti stradali;
 - impegna la Giunta regionale
- a individuare le migliori strategie programmatiche volte a sensibilizzare i MMG alla problematica dei disturbi respiratori del sonno con specifico riferimento alle OSAS, anche sviluppando nuovi percorsi di collegamento tra territorio e ospedale volti all'adozione di metodiche efficaci di prevenzione.
- Detto obiettivo richiama sia la necessità di formalizzare gruppi di lavoro multidisciplinari in tema di disturbi respiratori del sonno in tutte le ASST e gli IRCCS della Lombardia con il coinvolgimento delle associazioni territoriali dei pazienti più rappresentative, sia di costituire un tavolo di lavoro interistituzionale partecipato dalle società scientifiche di riferimento per definire adeguati percorsi di diagnosi e cura.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2122

Ordine del giorno concernente il sostegno economico in favore della consulenza onco-genetica tramite test BRCA per la prevenzione del tumore del seno e dell'ovaio

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	53
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6885 concernente il sostegno economico in favore della consulenza onco-genetica tramite test BRCA per la prevenzione del tumore del seno e dell'ovaio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- Regione Lombardia è da sempre all'avanguardia nei processi di screening oncologici e nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie tumorali anche grazie al costante dialogo che da anni intrattiene con tutti i portatori di interesse in campo oncologico, dagli oncologi stessi fino alle associazioni dei pazienti;
- l'azione della Regione è volta a garantire ai pazienti oncologici il più elevato livello di salute raggiungibile, uniformando i processi di diagnosi e terapia anche tramite l'adozione di strumenti per assistere gli specialisti coinvolti nei processi di screening e di presa in carico come, ad esempio, gli oncologi e i genetisti;
- identificare gli individui a rischio genetico di sviluppare neoplasie consente di offrire loro la personalizzazione dei programmi di sorveglianza volti alla diagnosi precoce e strategie preventive specifiche e tempestive. Quest'ultime hanno un impatto di natura economica determinato dalla riduzione dei costi legati al trattamento di patologie oncologiche non diagnosticate precocemente;

- con deliberazione 4 luglio 2017, n. X/1554 «Mozione concernente il test genetico BRCA per la prevenzione del tumore del seno e dell'ovaio secondo le linee della associazione italiana di oncologia medica», il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta ad estendere a tutte le pazienti lombarde con carcinoma ovarico l'eleggibilità al test BRCA, consentendone la prescrivibilità anche da parte degli specialisti oncologi al fine di uniformare i percorsi di presa in carico dei pazienti e garantire una miglior tempistica per l'accesso ai farmaci in favore dei pazienti mutati;

considerato che

- il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nel sesso femminile e la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è molto alta, pari all'87 per cento, grazie anche all'applicazione su larga scala dei programmi di screening organizzato che permettono la diagnosi precoce;
- il carcinoma ovarico è una neoplasia meno frequente del carcinoma della mammella ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è bassa, pari al 39,5 per cento poiché la maggior parte di queste forme tumorali viene diagnosticata in forma avanzata;
- il 5-10 per cento dei tumori della mammella e il 10-20 per cento delle neoplasie dell'ovaio riconoscono una predisposizione ereditaria, di cui i geni BRCA1 e BRCA2 rappresentano la frazione più rilevante;
- sia le donne sia gli uomini possono ereditare la mutazione genetica e, a loro volta, trasmetterla ai figli e il rischio di trasmissione dai genitori ai figli delle mutazioni nei geni BRCA è del 50 per cento;

evidenziato che

le attuali linee guida statunitensi, australiane e italiane sull'utilizzo dei test genetici in oncologia prevedono che i test siano effettuati esclusivamente all'interno di un più ampio percorso di consulenza onco-genetica, suddiviso come segue: la consulenza onco-genetica, il test genetico per valutare l'eventuale presenza di mutazione patogenetica nei geni BRCA1/BRCA2 e interpretazione dell'esame e, infine, la consulenza genetica conclusiva;

ritenuto che

- le associazioni delle pazienti hanno ampiamente svolto negli ultimi anni attività di sensibilizzazione delle istituzioni regionali che hanno consentito un'esenzione dal ticket per gli esami strumentali preventivi delle donne portatrici delle mutazioni BRCA1 e 2;
- in Lombardia, la delibera di esenzione, approvata con dgr 4 agosto 2015, n. X/3993, mette in evidenza l'interesse delle istituzioni di favorire la partecipazione dei cittadini a programmi di prevenzione di provata efficacia;

invita la Giunta regionale

a valutare l'impiego di risorse economiche incrementali volte al sostegno delle campagne di sensibilizzazione da parte delle associazioni dedicate, al fine di garantire la diffusione di tempestive consulenze onco-genetiche per indagare l'eventuale presenza di mutazione nei geni BRCA1 e BRCA2. Detto obiettivo richiama la necessità di proseguire il dialogo interistituzionale con i portatori di interesse e gli esponenti più significativi della ricerca scientifica in ambito oncologico per determinare strategie di salute pubblica efficaci e inclusive.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2123

Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione dell'infermiere di famiglia e all'infermiere di comunità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6886 concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione dell'infermiere di famiglia e all'infermiere di comunità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la legge 17 luglio 2020, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) dispone l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità (IF/C), al fine di rafforzare i servizi infermieristici, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, in relazione ai modelli organizzativi regionali;
- il Patto per la Salute 2019-2021 promuove «la valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica, finalizzata alla copertura dell'incremento dei bisogni di continuità dell'assistenza, di aderenza terapeutica, in particolare per i soggetti più fragili, affetti da multi-morbilità»;
- la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha avviato con le altre istituzioni il progetto a livello nazionale dell'IF/C;

considerato che

- l'IF/C è un professionista della salute che riconosce e cerca di mobilitare risorse all'interno delle comunità, comprese le competenze, le conoscenze e il tempo di individui, gruppi e organizzazioni della comunità per la promozione della salute e del benessere nella comunità;
- l'IF/C lavora in modo proattivo intercettando autonomamente i suoi assistiti di cui conosce le problematiche cliniche e sociali, compiendo una valutazione dei bisogni di salute, garantendo attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, conoscendo i fattori di rischio prevalenti nel territorio di riferimento, attuando la relazione d'aiuto e l'educazione terapeutica, redigendo piani assistenziali infermieristici, individuando quesiti di ricerca infermieristica, orientando anche i servizi;
- l'IF/C, inoltre, monitora l'aderenza terapeutica, l'empowerment e valuta i sistemi di tele monitoraggio, si occupa della formazione dei caregiver e delle persone di riferimento. Soprattutto collabora a strategie assistenziali di continuità ospedale territorio, definisce e contribuisce a protocolli, procedure, percorsi e progetta e attua gruppi di auto mutuo aiuto;

ritenuto che

la finalizzazione dell'azione fondamentale degli IF/C mira al potenziamento e allo sviluppo della rete sociosanitaria con un'azione che si sviluppa dentro le comunità e con le comunità;

impegna la Giunta regionale

a farsi parte attiva presso il Governo affinché sia avviato un processo di valorizzazione dell'attività degli IF/C sia promuovendo una maggiore finalizzazione dei rispettivi percorsi didattici sia attraverso una riqualificazione degli organici dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali che ne prevedono l'impiego con specifico riferimento alla realizzazione delle Case di comunità e degli Ospedali di comunità previsti nell'Obiettivo «Salute» del PNRR e nel progetto di legge n. 187 di Regione Lombardia.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2124

Ordine del giorno concernente la valorizzazione del personale laureato in medicina ma non specializzato

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6887 concernente la valorizzazione del personale laureato in medicina ma non specializzato, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- l'iter di formazione del personale medico è lungo: sei anni di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e altri quattro o cinque anni di scuola di specializzazione;
- la specializzazione, per un aspirante medico, non è solo il coronamento di un percorso ma l'unico modo che ha per lavorare all'interno del Servizio sanitario nazionale, oltre alla medicina generale;
- per accedere ad una scuola di specializzazione occorre partecipare ad un concorso che, negli ultimi anni, ha creato il cosiddetto 'imbuto formativo': molti partecipano, ma pochi, rispetto alla reale necessità, entrano in scuola di specializzazione;

constatato che

- ogni anno i posti di specializzazione sono circa la metà del numero di richiedenti;
- in Italia, secondo l'Eurostat, il 54 per cento dei medici ha oltre 55 anni e la maggior parte di questi va in pensione a 65;

evidenziato che

- i dati della Commissione Europea ci dicono che dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici hanno lasciato l'Italia per lavorare in quegli stati europei dove la spesa pubblica sanitaria supera quella dell'Italia di almeno 5 punti (Francia, Germania e Svizzera);
- l'emigrazione riguarda anche gli stessi neo-abilitati in attesa di un contratto di formazione specialistica: uno studio condotto dal Consulcesi group ha evidenziato che ogni anno 1.500 laureati in Medicina lasciano l'Italia per frequentare scuole di specializzazione all'estero;

impegna la Giunta regionale

a farsi parte attiva presso il Governo e le strutture competenti al fine di valorizzare i medici laureati ma non specializzati, impiegandoli presso le nascenti strutture sanitarie territoriali (Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali) e nei reparti di Pronto soccorso.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2125

Ordine del giorno concernente l'accessibilità multisensoriale alle case e agli ospedali di comunità

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6888 concernente l'accessibilità multisensoriale alle Case e agli Ospedali di comunità, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- l'articolo 2, lettera g) del decreto Ministeriale-Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, n. 236: «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» definisce il concetto di «accessibilità» secondo cui anche le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali per entrarvi agevolmente e fruire spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia;
- la legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) definisce l'obiettivo di adeguare l'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di barriere architettoniche e localizzative che limitino l'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse;
- la Regione Lombardia, con il progetto di legge n. 187, anche in risposta alle indicazioni del Ministero della Salute, di AGENAS nonché a quanto previsto nella missione 6 «Salute» del PNRR, prevede la realizzazione di 90 Centrali Operative Territoriali (COT), 216 Case di Comunità e 64 Ospedali di Comunità;

considerato che

- l'articolo 8 del progetto di legge n. 187 prevede che presso il settore polo territoriale delle ASST siano collocati sia i presidi ospedalieri territoriali (POT), nell'ambito dei quali sono istituiti gli ospedali di comunità, sia i presidi sociosanitari territoriali (PreSST) all'interno dei quali trovano collocazione le Case di comunità;
- il comma 6 bis, alla lettera q) del progetto di legge n. 187 attribuisce al dipartimento la funzione di garantire la continuità, l'unitarietà degli interventi e dei percorsi di presa in carico delle famiglie e dei loro componenti con fragilità, con particolare attenzione alle persone affette da disabilità;

evidenziato che

- la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la disabilità quale: «...una difficoltà nel funzionamento a livello fisico, personale o sociale in uno o più dei domini principali di vita, che una persona con una condizione di salute trova nell'interazione con i fattori contestuali»;
- la «condizione di salute», come definita dalla Classificazione internazionale delle malattie-10 (ICD-10), si riferisce alla malattia acuta o cronica, al disturbo, al trauma e alla lesione; può includere, inoltre, circostanze come la gravidanza, l'invecchiamento, lo stress, un'anomalia congenita o una predisposizione genetica;

ritenuto che

- l'aumento dell'età media della popolazione porta fisiologicamente con sé un incremento della diffusione di patologie croniche e/o degenerative, solo parzialmente rilevate nelle stime ISTAT;
- l'indice di dipendenza degli anziani, definito come il numero degli over 65 anni ogni 100 persone con età dai 15 ai 64 anni, si stima che vari da 34 nel 2016 a 60 nel 2065, secondo le elaborazioni OASI su dati ISTAT;

impegna la Giunta regionale

a prevedere l'adozione di strumenti regolativi al fine di abbattere le barriere architettoniche degli Ospedali e delle Case di comunità.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2126

Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della Medicina del Lavoro

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6889 concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della Medicina del Lavoro, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la Medicina del Lavoro è una branca della medicina che riguarda diagnosi, cura e prevenzione di tutte quelle malattie che possono essere causate dall'attività lavorativa o che accadono sul luogo e nell'orario di lavoro;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 108) prevede per ogni azienda una valutazione dei rischi e la consulenza e l'intervento di un Medico Competente;
- l'articolo 8 del d.lgs. 81/2008 istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro «al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate»;

considerato che

- il Medico Competente è un medico specializzato in Medicina del Lavoro con acclerate esperienze per quanto riguarda l'identificazione dei sintomi causati dall'esposizione ai fattori di rischio lavorativi che possono riguardare agenti chimici, fisici o biologici oppure fattori psicosociali come lo stress lavoro-correlato;
- il Medico Competente ha generalmente una conoscenza approfondita dell'azienda, del prodotto che si produce e delle varie sostanze con le quali i lavoratori e le lavoratrici possono entrare in contatto;
- le numerose e significative indagini e valutazioni effettuate dal Medico Competente non popolano ancora il Fascicolo sanitario informatizzato di ciascun cittadino comportando non solo la perdita di dati clinici significativi

per la salute del lavoratore, ma anche risultando inefficaci in ottica preventiva;

evidenziato che

- il SINP e i Flussi informativi possono anche essere utilizzati dal Piano nazionale di prevenzione (PNP) per assegnare e per controllare l'andamento e il raggiungimento o meno degli obiettivi di salute e prevenzione dei lavoratori;
- i sistemi informativi sono uno strumento necessario per conoscere le condizioni di lavoro e per programmare le attività di prevenzione secondo una concezione nazionale e omogenea;
- attualmente sono disponibili diverse informazioni per conoscere le condizioni di lavoro, programmare e valutare l'attività di prevenzione e comunicare ai portatori di interesse. Sono informazioni riferite agli infortuni e alle malattie professionali (Flussi informativi, INFORMO, MALPROF, Registri mesoteliomi TUNS tumori a bassa frazione eziologica, Certificati di infortunio), ai rischi professionali (articolo 40, notifiche cantieri, piani di lavoro amianto, articolo 9 della legge 257/1992), alle attività svolte (sistemi locali e regionali di raccolta dei controlli effettuati e delle prescrizioni impartite);

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo per avviare un processo di valorizzazione dell'attività della Medicina del Lavoro volta ad ottimizzare il processo di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione dei lavoratori sia tramite il recepimento delle informazioni cliniche da essa derivate all'interno del Fascicolo sanitario elettronico di ciascun cittadino, sia attraverso un migliore dialogo dei flussi informativi dedicati alla prevenzione e protezione dei lavoratori.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2127

Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale degli ottici optometristi

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	49
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6890 concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale degli ottici optometristi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- l'ottico optometrista è l'operatore che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue con tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e responsabilità l'esame delle deficienze visive;
- l'ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l'adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per ipovedenti, sia mediante idonee procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali;

evidenziato che

- il corso biennale di ottica, qualificata come «ausiliaria di una professione sanitaria», è previsto all'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, ed è aperto a chi ha un

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

titolo di scuola media superiore e fornisce la preparazione necessaria al conseguimento dell'abilitazione di ufficio, per l'esercizio dell'attività professionale o per proseguire gli studi e la propria formazione nel settore con la specializzazione in optometria;

- l'Università ha reso possibile l'attivazione sul territorio italiano di sette Corsi di Laurea triennale in Ottica e Optometria, tenutisi presso università statali, assolvendo al compito di dare quell'indispensabile formazione accademica (abilità professionali, best practices, conoscenze e competenze) prevista per una professione sanitaria;

considerato che

il Report di analisi delle prestazioni degli ottici e optometristi che prevedono la rimborsabilità da parte del SSR, a cura del Centro di Ricerca in Economia e Management in Sanità e nel Sociale (CREMS) dell'Università Carlo Cattaneo LIUC del 2015, attesta la convenienza economica per il SSR nell'avvalersi delle loro prestazioni, oltre alle forti potenzialità nel campo della prevenzione e riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni di loro competenza;

visto che

- la presenza capillare sul territorio degli ottici e optometristi, consente al SSR di avvalersi della competenza, delle prestazioni, della struttura tecnica e operativa degli ottici e optometristi in possesso dei titoli abilitanti la professione e in regola con i requisiti espressi dallo stesso SSR;
- tali professionisti possono erogare servizi anche in regime di convenzione o accreditamento con il SSR in qualità di fornitori di servizi;

impegna la Giunta regionale

a farsi parte attiva presso il Governo per valutare le migliori strategie di pianificazione e programmazione sanitaria, al fine di prevedere per la categoria degli ottici e optometristi un ruolo di maggiore centralità nel supporto del SSN.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 30 novembre 2021 - n. XI/2128

Ordine del giorno concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale dei biologi nel sistema sanitario regionale

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 187 concernente «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	44
Voti contrari	n.	10
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 6891 concernente le azioni di sostegno finalizzate alla valorizzazione della categoria professionale dei biologi nel Sistema sanitario regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- con la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute), i biologi sono transitati a tutti gli effetti nel novero dei professionisti sanitari;
- la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2019, n. XI/552 «Mozione concernente l'effettuazione dei prelievi capillari e venosi da parte di biologi» impegna la Giunta regionale lombarda:
 - a emanare i provvedimenti amministrativi più opportuni volti a chiarire che i biologi possono effettuare i prelievi capillari e venosi, previo il possesso del requisito di adeguato percorso teorico-pratico certificato per

l'effettuazione dei prelievi;

- a disciplinare la presenza del medico all'interno dei laboratori, o prevedendone la reperibilità, oppure prevedendo l'obbligo per i biologi, che intendano seguire il corso teorico-pratico per l'acquisizione delle competenze adeguate per effettuare i prelievi, a seguire anche un corso sulle tecniche di intervento di primo soccorso;

evidenziato che

i biologi che abbiano conseguito la specializzazione successivamente all'anno 2006 e abbiano eseguito attività teorico-pratica di prelievo nel percorso di formazione specialistica, devono essere ritenuti in possesso di idonea capacità e dei requisiti necessari per eseguire i prelievi;

considerato che

da tempo è stata riconosciuta alla categoria dei biologi la competenza a effettuare direttamente i prelievi di sangue venoso e capillare;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo per autorizzare l'effettuazione di prelievi di sangue venoso e capillare da parte dei biologi.».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 29 dicembre 2021 - n. 18971

R.d. 1775/1933 - r.r. 2/2006 - Autorizzazione alla società ENEL Produzione s.p.a per la manutenzione straordinaria allo scarico di fondo della diga di Creva sul fiume Tresa in comune di Luino (VA). (codice: VA D/13)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE INSUBRIA

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e successive modificazioni, concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della citata l. n. 59/1997;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»;

Premesso che:

- con d.d.u.o. n. 11765 del 11 novembre 2009 e relativo Disciplinare n. 8998 di rep. del 4 novembre 2009, suppletivo del Disciplinare principale 22 dicembre 1926 n. 968 di rep., del Disciplinare suppletivo 10 settembre 1929 n. 1292 di rep., del Disciplinare suppletivo 28 aprile 1932 n. 2263 di rep. e del Disciplinare suppletivo 01 dicembre 1933 n. 18 di rep., è stata assentita ad ENEL Produzione s.p.a. la variante alla concessione di derivazione d'acqua dal fiume Tresa, in località Creva, nel territorio del Comune di Luino (VA), ad uso idroelettrico, per l'aumento della portata massima derivabile da 300,00 a 480,00 moduli, restando immutati la portata media di 200,00 moduli, il salto di 27,50 m e quindi la potenza nominale media di 5.392,16 kW;
- con d.d.u.o. 11046 del 29 novembre 2012 e relativo Disciplinare integrativo n. 9079 di rep. del 26 novembre 2012, sono stati concessi ad ENEL Produzione s.p.a.:
- la variante alla derivazione d'acqua dal fiume Tresa per una portata massima di 480,00 moduli (48.000 l/s) e media di 207,00 moduli (20.700 l/s), atti a produrre sul salto utile di 27,50 m la potenza nominale media di 5.580,88 kW;
- l'utilizzo idroelettrico del Deflusso Minimo Vitale, per una portata massima di 30,00 moduli (3.000 l/s) e media di 23,00 moduli (2.300 l/s), atti a produrre sul salto utile di 23,50 m la potenza nominale media di 529,90 kW, con restituzione delle acque utilizzate nel fiume Tresa al piede del paramento di valle della diga di Creva;
- la rideterminazione, per effetto della variante di adeguamento della derivazione al rilascio del DMV, della potenza nominale media complessivamente producibile dall'impianto idroelettrico di Creva sui due salti in 6.110,78 kW;
- la scadenza della concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è stabilita al 31 marzo 2029, come disposto dall'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 e dall'art. 53 bis della l.r. n. 26/2003;

Dato atto che:

- con nota ENEL-PRO-13403 del 3 settembre 2021 (prot. AE12.2021.0004187 del 06 settembre 2021), il concessionario Enel Produzione SpA ha presentato istanza di approvazione del Piano Operativo di svaso (rev.0 -agosto 2021) del bacino della diga di Creva, in comune di Luino (VA), per interventi di manutenzione straordinaria alla platea dello scarico di fondo, allegando, altresì, la documentazione tecnica descrittiva del suddetto intervento manutentivo, resosi necessario per adempiere alla prescrizione contenuta nel Verbale di Vigilanza ex art. 17 d.p.r. 1363/59 del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile, prot. Registro Ufficiale U. 0024361 del 10 ottobre 2019;
- con nota prot. AE12.2021.0004738 del 4 ottobre 2021, l'Ufficio Territoriale Regionale Insubria ha convocato, per il giorno 27 ottobre 2021, la Conferenza di Servizi istruttoria per l'approvazione del Piano Operativo di svaso ed il contestuale rilascio dell'autorizzazione alla manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 27 del r.r. 2/2006, dello scarico di fondo della diga afferente all'impianto idroelettrico di Creva, in Comune di Luino (VA);
- con nota prot. AE12.2021.0006090 del 18 novembre 2021 l'Ufficio Territoriale Regionale Insubria ha trasmesso il verbale della suddetta Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data 27 ottobre 2021 in modalità sincrona ed in via telematica, unitamente ai pareri pervenuti, richiedendo alla Società Enel Produzione s.p.a. di trasmettere entro 15 giorni la documentazione richiesta;
- con nota ENEL-PRO- 26 novembre 2021 -0018235 (prot. AE12.2021.0006436 del 26 novembre 2021), la Società Enel Produzione s.p.a. ha comunicato di avere rivalutato la soluzione tecnica per effettuare la manutenzione straordinaria allo scarico di fondo della diga e che vi provvederà evitando di ricorrere allo svaso totale del bacino e senza necessità di operare variazioni del livello di invaso al di sotto della quota di minima regolazione;

Considerato che, alla luce della suddetta nota ENEL-PRO-26 novembre 2021-0018235, l'Ufficio Territoriale Regionale Insubria ha concluso, con nota protocollo AE12.2021.0006663 del 2 dicembre 2021, il procedimento amministrativo volto all'approvazione del piano operativo di svaso della diga di Creva, archiviando la relativa istanza;

Atteso che, viceversa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 27 del r.r. 2/2006, alla manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della diga afferente all'impianto idroelettrico di Creva, il procedimento, sospeso con la citata nota prot. AE12.2021.0006090 del 18 novembre 2021, è ripreso con l'acquisizione della nuova documentazione, sostitutiva della precedente, allegata alla nota ENEL-PRO- 26 novembre 2021-0018235 e che i soggetti coinvolti nel suddetto procedimento sono i seguenti:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (autorità idraulica sul fiume Tresa);
- Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile - Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino (autorità competente alla sorveglianza sulla sicurezza dello sbarramento);
- Repubblica e Cantone Ticino - Dipartimento del territorio - Ufficio dei corsi d'acqua (ente regolatore della traversa sul fiume Tresa in comune di Lavena Ponte Tresa);

Visti i seguenti pareri/nulla osta pervenuti all'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, allegati e parte integrante del presente provvedimento:

- nulla osta M_INF.DIGHEIDREL.REGISTROUFFICIALE .U.0026206.06-12-2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche - UTD Torino, registrato al protocollo n. AE12.2021.0006799 del 06 dicembre 2021;
- nota AIPO n. 00034280/2021 del 28 dicembre 2021, registrata al protocollo n. AE12.2021.0007523 del 28 dicembre 2021;
- nota UCA-sas/ps.007 del 21 dicembre 2021, dell'Ufficio dei Corsi d'acqua - Dipartimento del territorio - Repubblica e Cantone Ticino, registrata al protocollo n. AE12.2021.0007441 del 27 dicembre 2021;

Ritenuto, pertanto, ad esito dell'istruttoria condotta, di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale 2/2006, il concessionario Enel Produzione s.p.a. all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della diga afferente all'impianto idroelettrico di Creva, in comune di Luino (VA), in conformità agli elaborati presentati con nota

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

ENEL-PRO- 26 novembre 2021 -0018235 (prot. AE12.2021.0006436 del 26 novembre 2021);

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/4966 del 29 giugno 2021 «X Provvedimento organizzativo 2021» con cui è stato prorogato l'incarico al sottoscritto di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria, affidato con la d.g.r. n. XI/2585 del 02 dicembre 2019 «XII Provvedimento Organizzativo 2019» e ss.mm. ii;

Dato atto che il presente procedimento si è concluso nei termini previsti, in conformità al disposto dell'art. 2 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 5 della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DECRETA

- di autorizzare la Società Enel Produzione s.p.a., concessionaria di derivazione d'acqua superficiale dal fiume Tresa, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello scarico di fondo della diga afferente all'impianto idroelettrico di Creva, in comune di Luino (VA), in conformità agli elaborati presentati con nota ENEL-PRO- 26 novembre 2021 -0018235 (prot. AE12.2021.0006436 del 26 novembre 2021);

- di dare atto che Enel Produzione s.p.a. dovrà rispettare tutte le prescrizioni e le condizioni comunicate nei pareri, nulla osta o atti di assenso pervenuti e richiamati nelle premesse del presente provvedimento;

- di stabilire che l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e il relativo svolgimento e completamento dovrà avvenire secondo le tempistiche riportate nel progetto e nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

- di disporre che Enel Produzione s.p.a. dovrà comunicare tempestivamente alla scrivente Autorità concedente, al Comune di Luino (VA) e all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, la data di inizio lavori, unitamente ai nominativi dei componenti la Direzione Lavori e della ditta esecutrice e, successivamente, la fine dei lavori autorizzati, entro 30 giorni dal termine degli stessi, specificandone l'esito;

- di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

- di notificare il presente provvedimento a Enel Produzione s.p.a. e di trasmetterlo agli enti coinvolti nel procedimento, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di adozione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il dirigente
Elio Carrasi

D.d.s. 31 dicembre 2021 - n. 19053

Approvazione del nuovo Manuale di contabilizzazione, rendicontazione e gestione Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale in sostituzione del Manuale di contabilità approvato con d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 e modificato con d.d.s. n. 13270 del 4 novembre 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI FEAGA E FEASR, CONDIZIONALITÀ E SISTEMA INFORMATIVO OPR

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della Politica Agricola Comune.
- il Reg. (CE) n. 907/14 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (CE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- il Reg. (CE) n. 908/14 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Vista la d.g.r. del 2 luglio 2001 n. 5291 avente ad oggetto: «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 - Norme per gli interventi in agricoltura».

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 settembre 2008 con il quale è stato riconosciuto l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi del reg. CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del reg. CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013.

Visto il d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 «Approvazione del nuovo Manuale di Contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale. In sostituzione di quello approvato con d.d.u.o. del 10 novembre 2016 n. 11404.»

Visto il d.d.s. n. 13270 del 4 novembre 2020 «Modifiche al Manuale di Contabilità dell'Organismo Pagatore Regionale approvato con d.d.s. 8832 del 18 giugno 2018»

Considerata la necessità di:

- Aggiornare il manuale prevedendo l'inserimento delle sole attività svolte dall'ufficio «Contabilizzazione delle spese dei fondi agricoli e presidio dei flussi finanziari».
- Riorganizzare il manuale in un'ottica orientata al processo.
- Introdurre la gestione dei fondi EURI.
- Modificare alcune parti relative alla gestione dei flussi finanziari.
- Dettagliare maggiormente le attività di monitoraggio e gestione del Registro Debitori.
- Aggiungere una nuova attività collegata alla comunicazione delle Irregolarità/Frodi alla Corte dei Conti.

Ritenuto pertanto necessario approvare il nuovo Manuale di Contabilizzazione, Rendicontazione e Gestione Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale in sostituzione del Manuale di Contabilità approvato con d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 e modificato con d.d.s. n. 13270 del 4 novembre 2020, che apporti, in sintesi, le seguenti modifiche:

- Nuova struttura, con distinzione dei tre macro-processi della funzione «Contabilizzazione delle spese dei fondi agricoli e presidio dei flussi finanziari».
- Rimozione delle parti relative a processi effettuati da altre funzioni dell'OPR e contenuti nei manuali redatti da tali funzioni.
- Aggiunta delle informazioni relative alla gestione delle risorse EURI, lo strumento finanziario per la ripresa che andrà a finanziare alcune misure del PSR, con la presa d'atto dell'allungamento del periodo di programmazione 2014-2020 fino a tutto il 2022.
- Aggiornamento del paragrafo relativo ai flussi finanziari, con descrizione del processo di richiesta di fabbisogno.
- Aggiunta delle Check List relative alle rendicontazioni.
- Aggiornamento di alcune parti del capitolo relativo alla gestione del Registro Debitori:

- Nuova modalità di sollecito per provvedimenti con modalità di recupero a compensazione.
- Nuova modalità di monitoraggio del Registro Debitori e delle procedure di recupero.
- Introduzione della casistica di irrecuperabilità di un credito e definizione del processo che porta alla dichiarazione di irrecuperabilità.
- Modifica della parte relativa alla comunicazione delle irregolarità/frodi con l'aggiunta della comunicazione semestrale a favore della Corte dei Conti.
- Introduzione di un capitolo dedicato alle attività complementari.

Visto il testo del Manuale di Contabilizzazione, Rendicontazione e gestione del Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Richiamati:

- Le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura
- La d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/14».
- Le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura.
- La d.g.r. X/6254 del 27 febbraio 2017 «Il Provvedimento Organizzativo 2017», che ha ridefinito le competenze della Struttura «Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR» della UO Organismo Pagatore Regionale.
- La d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della struttura Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR della UO Organismo Pagatore Regionale.
- La d.g.r. XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento Organizzativo 2020» che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente ad Interim della struttura Contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR della UO Organismo Pagatore Regionale.

Recepite le premesse:

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare il Manuale di Contabilizzazione, Rendicontazione e Gestione del Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che sostituisce il Manuale di Contabilità approvato con d.d.s. n. 8832 del 18 giugno 2018 e modificato con d.d.s. n. 13270 del 4 novembre 2020.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

La dirigente
Gabriella Volpi



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

**Funzione Contabilizzazione delle Spese dei Fondi Agricoli e Presidio dei
Flussi Finanziari**

**MANUALE DI CONTABILIZZAZIONE,
RENDICONTAZIONE E GESTIONE REGISTRO
DEBITORI**

(Sostituisce la precedente versione approvata con Decreto 13270 del 04-11-2020)

SOMMARIO

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 Normativa comunitaria
- 1.2 Normativa nazionale

2. PREMESSA

- 2.1 Sistema informativo

3. CONTABILIZZAZIONE

- 3.1 Il sistema contabile
- 3.2 Il Bilancio
- 3.3 Ordinativo Informatico e servizio di tesoreria
- 3.4 Contabilizzazione dei pagamenti
- 3.5 Contabilizzazione delle entrate
- 3.6 Verifica di cassa
- 3.7 Flussi finanziari e disponibilità di cassa

4. RENDICONTAZIONE

- 4.1 Contabilità FEAGA
- 4.2 Contabilità FEASR ed EURI
- 4.3 Contabilità FEAGA, FEASR ed EURI

5. IL REGISTRO DEI DEBITORI

- 5.1 Provvedimento di decadenza
- 5.2 Norma de minimis/Sottosoglia
- 5.3 Interessi
- 5.4 Modalità e gestione del recupero e contenzioso
- 5.5 Monitoraggio
- 5.6 Rateizzazione
- 5.7 Casi di irrecoverabilità
- 5.8 Tabelle di chiusura
- 5.9 Segnalazione delle irregolarità e prevenzioni delle frodi

6 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

- 6.1 Albo dei beneficiari
- 6.2 Sospensioni e Sanzioni Amministrative
- 6.3 Comunicazioni di esecuzione di condanna

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 Normativa comunitaria

- Reg. (CE, Euratom) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 “Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità” e successive modifiche e integrazioni.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 937/2012 della Commissione del 12 ottobre 2012. Determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al Re. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007.
- Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della Politica Agricola Comune.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014.
- Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 (sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione SFC).
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

- Reg. Delegato (UE) n. 1971 dell'8 luglio 2015 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione.
- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1975 dell'8 luglio 2015 della Commissione che stabilisce la frequenza e il formato delle segnalazioni di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- Reg. (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

1.2 Normativa nazionale

- Legge 348 del 10 giugno 1982 - Costituzione di cauzione con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
- Legge 720 del 29 ottobre 1984, relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
- Legge 898 del 23 dicembre 1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
- D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- D.lgs. 165 del 27 maggio 1999 - Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della l. 59 del 15 marzo 1997.
- D.p.r. 118 del 7 aprile 2000 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 59 del 15 marzo 1997.
- D.m. 12 ottobre 2000 - Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori.

- D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- D.lgs 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 57 del 5 marzo 2001.
- D.m. 14 dicembre 2001 - Modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.
- Legge 289 del 27 dicembre 2002 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – (art. 25 “Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”).
- D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'amministrazione digitale.
- Legge 33 del 9 aprile 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi - (art. 8-ter, “Istituzione del Registro nazionale dei debiti”).
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 n. 6513 concernente “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.
- D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 “Legge di stabilità 2022-2024”, art. 3 “Rinuncia al recupero di importi limitati nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020”

2. PREMESSA

Il presente manuale definisce le procedure e i controlli posti in essere dalla funzione Contabilizzazione Pagamenti che provvede alla Contabilizzazione, Rendicontazione e Gestione del Registro Debitori all'interno dell'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia (OPR), relativamente alle spese finanziate nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).

La PAC è strutturata su due pilastri:

- Il primo pilastro si occupa del sostegno diretto agli agricoltori e delle misure di gestione del mercato; il finanziamento è erogato direttamente dall'Unione Europea (UE) tramite il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). Gli interventi vengono finanziati quasi esclusivamente da fondi della UE, ci sono tuttavia alcuni interventi che ricevono un co-finanziamento da parte dello Stato.
- Il secondo pilastro sostiene lo sviluppo delle Aree Rurali dell'Unione Europea tramite i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) che vengono adottati a livello di ogni singolo Stato Membro (MS). Gli interventi vengono co-finanziati dall'UE tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dallo Stato Membro e dalle singole Regioni. Tali PSR vengono rinnovati ad ogni programmazione Comunitaria e il FEASR sarà quindi strettamente collegato a tale periodo di programmazione.

Il periodo di programmazione comunitario 2014 - 2020 è stato prorogato di ulteriori due anni per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19; inoltre, in tale periodo transitorio, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale è stato affiancato dallo strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI), statuito con Reg (UE) 2094/2020, nel finanziare i Piani di Sviluppo Rurale.

L'OPR gestisce inoltre altri interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

Se non diversamente specificato, le procedure descritte si intendono valide per tutti i fondi.

2.1 Sistema informativo

La gestione delle informazioni di natura contabile e la loro elaborazione avviene, di norma, con l'ausilio di sistemi informatici, che prevedono tutte le funzionalità di consultazione, gestione e stampa necessarie. Le funzioni sono attribuite alle singole strutture responsabili dei procedimenti, mediante un meccanismo di accesso basato sull'uso di codici identificativi personali.

L'applicativo informatico che presiede a tutte le attività di natura contabile è il SIPAG Sistema Informativo PAGamenti che permette la gestione delle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi alle richieste di finanziamento provenienti dal mondo agricolo. Altri sistemi informatici con i quali si interfaccia SIPAG sono:

- ELEPAG, ELEnco PAGamenti WEB, un applicativo che permette la costituzione, trasmissione e validazione degli elenchi di pagamento che arrivano da SIARL o che vengono caricati manualmente dai funzionari degli enti delegati, e la creazione dei provvedimenti di decadenza per la gestione dei debitori.

- SIARL, Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, sistema informativo connesso e integrato tra le Amministrazioni Pubbliche ed altri soggetti che interagiscono con le imprese per l'erogazione di servizi, finanziamenti, per attività di programmazione e controllo della spesa.
- SIS.CO, Sistema delle Conoscenze, è il sistema informatico di supporto all'attività dell'Organismo Pagatore Regionale e a servizio dell'agricoltura lombarda che comprende: l'anagrafe regionale delle aziende agricole; i fascicoli aziendali informatizzati, riferimento per tutti i procedimenti gestiti dal sistema; le procedure informatizzate per l'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale ed europea vigente e per ogni altro aiuto economico erogato dall'Organismo Pagatore e dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato a sostegno del comparto agricolo.
- REGDEB, REGistro DEBitori, sistema informatico che permette la registrazione e la gestione dei provvedimenti di decadenza emessi dall'Organismo Pagatore Regionale o dai suoi delegati.
- EDMA: sistema di gestione documentale di Regione Lombardia (gestione posta elettronica certificata, decreti, lettere...).

Le relazioni funzionali tra gli elementi del Sistema Informativo garantiscono la correttezza, l'integrità e la veridicità delle registrazioni dei fatti contabili.

3. CONTABILIZZAZIONE

3.1 Il sistema contabile

L'Organismo Pagatore Regionale, a norma dell'art. 8 del Reg. (UE) 908/2014, adotta una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate:

- Del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
- Del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei connessi interventi di cofinanziamento nazionale e regionale.
- Dello strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI).
- Degli interventi connessi a programmi che prevedono aiuti di stato, fondi regionali o provenienti da altri enti.

Detta contabilità permette di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari in base al Fondo/Strumento di appartenenza.

Il sistema di gestione contabile finanziaria rileva esclusivamente movimenti di cassa.

L'esercizio finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia, ha durata annuale con inizio il 16 ottobre dell'anno precedente e termine il 15 ottobre. (es. Anno Finanziario 2022: inizio 16 ottobre 2021, fine 15 ottobre 2022).

L'OPR per tali gestioni detiene presso la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, un'apposita contabilità speciale.

3.2 Il Bilancio

Il Bilancio dell'OPR è un bilancio di cassa non previsionale costituito da entrate e spese. In quanto non previsionale, ai capitoli non vengono assegnate disponibilità finanziarie.

Il bilancio è strutturato per conti partitari, sub conti partitari e capitoli.

3.2.1 Conto partitario

Il conto partitario rappresenta l'insieme delle scritture contabili riguardanti un'unica fonte di finanziamento. La cassa dell'OPR, riguardo alla diversa provenienza delle entrate e all'imputazione delle corrispondenti spese, è ripartita in uno o più conti e sub conti partitari in relazione alle fonti di finanziamento:

- Conto partitario FEAGA UE per la gestione dei pagamenti e degli incassi riguardanti gli aiuti diretti e le varie Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC), con risorse finanziate dall'Unione Europea.
- Conto partitario FEAGA/FEASR STATO per la gestione dei pagamenti e degli incassi riferiti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), gli aiuti diretti e le varie OCM, con risorse finanziate dallo Stato.
 - Sub conto partitario per la gestione del PSR 2014-2020, con risorse finanziate dallo Stato.
- Conto partitario FEAGA/FEASR REGIONE per la gestione dei pagamenti e degli incassi riferiti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), gli aiuti diretti e le varie OCM con risorse finanziate dalla Regione.

- Sub conto partitario per la gestione del PSR 2014-2020, con risorse finanziate dalla Regione.
- Conto partitario interno ad OPR per pagamenti e incassi relativi a partite di giro o con AGEA.
 - Sub conto partitario per pagamenti e incassi verso altri Organismi Pagatori (per la gestione delle compensazioni nell'ambito del Registro Nazionale Debiti).
- Conto partitario FEASR UE per la gestione dei pagamenti e degli incassi riferiti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR), con risorse finanziate dall'Unione Europea.
 - Sub conto partitario per la gestione del PSR 2014-2020, con risorse finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
 - Sub conto partitario per la gestione del PSR 2014-2020, con risorse finanziate dallo strumento dell'Unione Europea per la Ripresa (EURI).
- Conto partitario per pagamenti e incassi relativi ad Aiuti di Stato, con risorse finanziate dalla Regione.

La disponibilità del conto partitario non può essere inferiore a zero.

In caso di temporanea insufficienza di fondi su uno specifico conto partitario, l'OPR può ricorrere, con provvedimento della funzione Contabilizzazione, allo storno di risorse da un conto partitario che presenta sufficiente disponibilità, al conto partitario deficitario.

3.2.2 Capitolo

Il capitolo rappresenta l'unità elementare del bilancio. Esso rappresenta l'insieme delle scritture contabili afferenti a un unico oggetto di spesa. Le registrazioni sul capitolo riguardano movimenti sia d'entrata sia di spesa. Ogni capitolo fa riferimento ad un solo conto partitario.

Al fine di provvedere alla rendicontazione alla Commissione UE dei movimenti finanziari eseguiti, ogni capitolo del bilancio dell'OPR, che prevede un finanziamento con risorse Comunitarie, è collegato con la nomenclatura dei capitoli dell'Unione Europea (UE).

Il bilancio dell'OPR è uno strumento puramente tecnico, necessario alla gestione dei pagamenti e non richiede approvazione da parte del Direttore.

La funzione Contabilizzazione è responsabile della gestione del bilancio: apre i capitoli, acquisisce la nomenclatura della UE dall'Organismo di Coordinamento, provvede a codificare i capitoli in coerenza con la nomenclatura e allinea i capitoli agli aggiornamenti (addendum) trasmessi dalla UE.

L'elenco dei capitoli è trasmesso annualmente, ad inizio esercizio, al Tesoriere a cura della funzione Contabilizzazione. Ogni qualvolta sia istituito un capitolo per gestire nuove linee oppure intervengano modifiche alla nomenclatura dell'UE che comportano variazioni ai capitoli di bilancio, la funzione Contabilizzazione provvede a darne comunicazione al Tesoriere.

3.2.3 Storni

Nel corso dell'esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli e tra conti partitari.

Il provvedimento motivato di storno tra capitoli è predisposto dalla funzione Autorizzazione e trasmesso alla funzione Contabilizzazione per la registrazione nel sistema informatico. All'atto dell'esecuzione del provvedimento di storno, che deve avere forma di Decreto del Dirigente di

Struttura (DDS), deve essere verificato a sistema che il/i conto/i partitario/i cui il/i capitolo/i si riferisce abbia sufficiente disponibilità di cassa.

Il provvedimento motivato di storno tra conti partitari, invece, è predisposto dalla funzione Contabilizzazione, che, nel caso in cui non ci sia sufficiente disponibilità di risorse su un conto partitario per effettuare i pagamenti, può procedere spostando delle risorse da un altro o altri conti partitari che ne hanno disponibilità. Tali storni possono essere effettuati anche in caso di necessità di riallineamento dei conti partitari con quanto finanziato dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione. Una volta predisposto il provvedimento di storno, anch'esso sotto la forma di DDS, viene registrato nel sistema informatico dalla funzione Contabilizzazione.

3.3 Ordinativo Informatico e servizio di tesoreria

L'ordinativo informatico è lo strumento per regolare i pagamenti e gli incassi di OPR. Esso costituisce la rappresentazione informatica di un ordine di pagamento o di incasso nei confronti del tesoriere.

L'ordinativo informatico è sottoscritto con firma digitale, così come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 2000, dal Dirigente competente in materia o dai soggetti dallo stesso delegati.

Gli ordinativi informatici firmati digitalmente sono automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere attraverso una piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria.

Per ciascun ordinativo informatico il tesoriere rilascia le seguenti ricevute:

1. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato acquisito dal tesoriere.
2. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato caricato in tesoreria.
3. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo non è stato caricato in tesoreria, contenente l'indicazione del motivo del rifiuto.
4. Ricevuta informatica attestante che l'ordinativo è stato eseguito da parte del tesoriere ed attesta l'avvenuto pagamento o riscossione.

Nei casi di ricevute di tipo 3, OPR dovrà annullare o rettificare gli ordinativi. Le disposizioni d'annullamento o di rettifica devono essere trasmesse al tesoriere con modalità identiche a quelle con cui sono stati trasmessi gli ordinativi informatici originari e devono essere sottoscritte con firma digitale dai soggetti.

Così come stabilito dall'art. 11 del Reg. (UE) 908/2014, ai fini della rendicontazione le spese e le entrate si considerano sostenute alla data in cui sono addebitate o accreditate sul conto dell'Organismo Pagatore. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l'Organismo Pagatore ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario il titolo di pagamento.

Per questo motivo le spese dell'Organismo Pagatore Regionale si considerano contabilizzate alla data alla quale OPR ha inviato l'ordinativo informatico di pagamento al Tesoriere e che lo stesso ha preso in carico (ricevuta di tipo 2).

Le entrate, invece, sono contabilizzate alla data di accreditamento nel sistema contabile di OPR; la funzione Contabilizzazione provvederà poi a creare l'ordinativo informatico di incasso.

Nel caso in cui un ordinativo informatico di pagamento, che viene emesso dalla funzione Esecuzione, sia gravato da debiti del beneficiario, si assisterà ad una compensazione tra importo

da erogare e debiti; l'entrata che verrà a generarsi sarà contabilizzata alla data alla quale OPR ha effettuato l'operazione di compensazione sul Registro Debitori; sarà la funzione Esecuzione, inoltre, ad emettere gli ordinativi informatici di incasso per la regolarizzazione presso il Tesoriere, contemporaneamente agli ordinativi informatici di pagamento.

3.4 Contabilizzazione dei pagamenti

La gestione della procedura di pagamento si articola nelle tre funzioni di Autorizzazione, Esecuzione e Contabilizzazione che comportano il coinvolgimento di strutture tecnico, autorizzative e contabili, in particolare:

- La funzione Autorizzazione dei pagamenti:
 - Cura il ricevimento dei flussi di pagamento predisposti dagli Enti proponenti.
 - Cura le istruttorie tecniche, amministrative e finanziarie.
 - Verifica la presenza di fidejussioni allegate ai pagamenti e provvede al loro inserimento nel registro garanzie.
 - Predisporre la Check List di controllo determinando l'importo da pagare.
 - Predisporre l'autorizzazione al pagamento che verrà firmata dal proprio Dirigente.
- La funzione Contabilizzazione dei pagamenti:
 - Riceve l'elenco dei beneficiari da pagare e provvede ad effettuare all'interno del Registro Debitori un controllo per verificare la presenza di debiti sul Registro Debitori di OPR o sul Registro Nazionale Debiti ed eventualmente compensarli con l'importo da erogare.
 - Predisporre la Check List del Controllo Debitori e, in presenza di debiti sul Registro Nazionale Debiti, predisporre i documenti di Distinta e di Versamento inserendo i relativi dati sul portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- La funzione Esecuzione dei pagamenti:
 - Effettua ulteriori verifiche contabili, tra le quali la disponibilità sui Conti Partitari.
 - Predisporre la Check List di controllo.
 - Trasmette le garanzie al tesoriere per il relativo deposito.
 - Trasmette alla Tesoreria gli ordinativi informatici di pagamento e, in caso di presenza di compensazioni, gli eventuali ordinativi informatici di incasso.
- La funzione Contabilizzazione dei pagamenti effettua quindi le registrazioni delle spese sui capitoli di bilancio di OPR.

Giornalmente, la funzione Contabilizzazione verifica se l'ordinativo di pagamento sia stato caricato in Tesoreria. Se il controllo ha dato esito positivo, allora provvede a contabilizzare il pagamento e predisporre la relativa Check List di Contabilizzazione.

Il Tesoriere, infine, rende disponibili giornalmente, a seguito dell'esecuzione dei pagamenti, le informazioni relative alla data di esecuzione, al numero di quietanza e le motivazioni relative a quelli non andati a buon fine, tramite un file di Giornale di cassa. La funzione Contabilizzazione provvede quindi all'acquisizione e all'elaborazione di queste informazioni caricandoli sul proprio sistema informatico.

3.5 Contabilizzazione delle entrate

Costituiscono entrate:

- Entrate per finanziamento:
 - I finanziamenti a carico dell'Unione Europea destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari.
 - I finanziamenti a carico del bilancio dello Stato, della Regione Lombardia e di altre Amministrazioni Pubbliche destinati ad essere erogati a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari.
 - Ogni altra entrata destinata ad essere erogata a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale.
- Entrate con destinazione specifica:
 - Le altre entrate derivanti da recuperi di aiuti già erogati, sanzioni e interessi relativi.
 - Le entrate derivanti da versamento errato o in eccesso verso OPR.
 - Le entrate derivanti da pagamenti non andati a buon fine (c.d. Mancati pagamenti).

Come per i pagamenti, anche per le entrate, il Tesoriere rende disponibile giornalmente, tramite il Giornale di cassa, le informazioni relative al numero di quietanza dei versamenti ricevuti, il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo per la successiva contabilizzazione. La funzione Contabilizzazione provvede all'acquisizione e all'elaborazione dei flussi di ritorno del Tesoriere caricandoli nel proprio sistema informatico. Le entrate, come già definito sopra, ai fini delle rendicontazioni di spesa, si considerano rimosse alla data di inserimento nel sistema contabile.

3.5.1 Entrate per finanziamento

Riguardano gli accrediti di fondi comunitari, nazionali e regionali presso la tesoreria provinciale.

Giornalmente il Tesoriere acquisisce presso la Tesoreria Provinciale i movimenti d'entrata dai vari enti che costituiscono quietanza e quindi documento idoneo alla registrazione contabile degli accrediti, rende poi disponibile tali informazioni che vengono acquisite ed elaborate dalla funzione Contabilizzazione caricandole sul proprio sistema informatico.

La funzione Contabilizzazione provvede ad imputare sul Conto Partitario pertinente i dati relativi ai singoli documenti di versamento e a emettere ordinativo informatico di incasso sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria a regolarizzazione del movimento provvisorio.

Nel caso d'errata indicazione della causale o dell'ente erogatore (UE, Stato, Regione) o d'errata attribuzione di risorse da parte della Tesoreria provinciale si provvede allo storno dell'operazione contabile di entrata sul conto partitario corretto.

3.5.2 Entrate con destinazione specifica

Le entrate con destinazione specifica possono essere causate da:

1. Rimborsi e recuperi di pagamenti non dovuti e già erogati, sanzioni e interessi relativi.
2. Incameramento di cauzioni.
3. Versamenti a OPR errati o in eccesso.
4. Reincasso di pagamenti non andati a buon fine (c.d. Mancati pagamenti).

L'accreditamento delle entrate avviene attraverso:

- Versamento diretto delle somme dovute da parte del soggetto debitore dell'OPR o del garante (possibile nei casi 1, 2 e 3).

Come già descritto nei punti precedenti, il Tesoriere rende disponibile giornalmente le informazioni relative al numero di quietanza dei versamenti ricevuti, il soggetto che ha effettuato il versamento, la causale e l'importo.

La funzione Contabilizzazione elabora tali informazioni caricandole sul proprio sistema informatico; sulla base della causale indicata dal Tesoriere sugli accrediti, individua la pratica nel Registro dei Debitori e provvede ad emettere gli ordinativi informatici di incasso imputando l'entrata sui capitoli specifici. Tali ordinativi, emessi sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria, andranno ad aggiornare i dati contabili del registro dei debitori.

Se la funzione Contabilizzazione dovesse accorgersi che il versamento ricevuto è stato effettuato per errore (caso n.3), allora provvede a contabilizzarlo in un capitolo specifico, per effettuarne successivamente la restituzione.

- Reincasso di pagamenti non andati a buon fine (caso 4).

Nel caso di pagamenti non andati a buon fine per errori inerenti alle coordinate bancarie o ai dati anagrafici, il Tesoriere indica sulla quietanza d'entrata la motivazione, l'ordinativo informatico di pagamento cui il reincasso si riferisce e il beneficiario. Tali reincassi sono contabilizzati sugli stessi capitoli su cui era stato imputato il pagamento originario.

La procedura seguita è la stessa già descritta in precedenza, con la Tesoreria che giornalmente rende disponibili le informazioni poi elaborate dalla funzione Contabilizzazione che le inserisce sul proprio sistema informatico. Sempre la funzione Contabilizzazione emette gli ordinativi informatici di incasso sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria.

Il provvedimento di riemissione del pagamento precedentemente non andato a buon fine è adottato dalla funzione Esecuzione.

La procedura garantisce l'osservanza di quanto stabilito dall'allegato I par. 2 lett. B del Reg (UE) 907/2014, laddove prevede che i pagamenti non trasferiti non siano dichiarati ai fondi ai fini del rimborso e, nel caso in cui tali pagamenti sono già stati dichiarati ai fondi, dovranno essere nuovamente accreditati agli stessi attraverso le dichiarazioni mensili/trimestrali immediatamente successive oppure, al più tardi, nei conti annuali.

- Compensazione delle somme dovute dal soggetto debitore con i pagamenti che l'OPR deve effettuare a suo favore (possibile nel caso 1).

Nel caso di compensazione delle somme dovute, la funzione Esecuzione contestualmente all'ordinativo informatico di pagamento, emette gli ordinativi informatici di incasso degli importi dovuti dal soggetto debitore dell'OPR, imputando l'entrata sui capitoli specifici.

Gli ordinativi informatici d'incasso, che possono riferirsi a uno o più capitoli di bilancio, a seguito di firma del responsabile sulla Piattaforma di interscambio tra OPR e Tesoreria, vengono trasmessi tramite flusso informatico al Tesoriere per l'aggiornamento del Giornale di cassa, dei conti partitari e del bilancio. Si ricorda che per gli ordinativi di incasso emessi per versamento diretto o per pagamenti non andati a buon fine la firma viene apposta dal Responsabile o dal Dirigente funzione Contabilizzazione, mentre per gli ordinativi di incasso emessi a seguito di compensazione la firma viene apposta dal Responsabile o dal Dirigente funzione Esecuzione.

Ai fini della tenuta della documentazione, il sistema informatico registra in ordine cronologico crescente, in base al numero di emissione, gli ordinativi informatici di incasso.

Tutte le entrate devono essere contabilizzate nel corso dell'esercizio e al termine dell'esercizio le risultanze di accredito e addebito devono coincidere con quanto pagato e incassato dalla Tesoreria; pertanto, se al 15 ottobre non coincidono perché non sono state identificate le entrate indistinte, la

funzione Contabilizzazione deve entro il 31 gennaio effettuare le operazioni necessarie per imputare le stesse.

La funzione Contabilizzazione registra la quietanza d'entrata su un capitolo di transito ed esegue le necessarie indagini per acquisire le informazioni per le imputazioni al capitolo corretto.

Le operazioni di storno con imputazione al capitolo d'appartenenza delle entrate indistinte dopo il 15 ottobre movimentano i conti partitari dell'esercizio in corso, ma in termini contabili hanno riflesso sull'esercizio precedente. Tali operazioni saranno quindi datate 15 ottobre, ma possono essere eseguite fino al 31 gennaio senza modificare la disponibilità iniziale di esercizio sui conti partitari, che rimane, infatti, invariata. La disponibilità corrente si modifica invece nel giorno d'effettiva esecuzione dell'operazione.

Tali operazioni non figurano dunque nelle somme algebriche delle entrate e spese riferite ad ogni capitolo all'interno della Tabella 104 chiusa il 15 ottobre di ciascun anno, ma solo nella contabilità di chiusura esercizio da presentare all'Unione Europea entro il 15 di febbraio.

3.6 Verifica di cassa

La funzione Contabilizzazione mensilmente compie la verifica della situazione di cassa raffrontando il totale dei pagamenti e delle riscossioni registrate nel sistema informatico e i valori totali risultanti dalle scritture del Tesoriere. Tali controlli costituiscono punto di partenza per la predisposizione delle sintesi periodiche di spesa (si veda il capitolo relativo alla [Rendicontazione](#)).

La verifica prende inizio con l'invio da parte del Tesoriere della Situazione di Cassa di Tesoreria; la funzione Contabilizzazione esegue il controllo e redige apposito documento di Verifica di Cassa che funge anche da Check List ([Allegato 3](#)).

Il documento viene firmato dal Dirigente della Ragioneria e successivamente inviato alla Tesoreria tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata firmato dal Dirigente della funzione Contabilizzazione.

3.7 Flussi finanziari e disponibilità di cassa

Per poter effettuare i pagamenti i Conti Partitari devono avere sempre disponibilità di cassa.

La funzione Contabilizzazione provvede a monitorare la disponibilità di cassa in previsione dei pagamenti futuri e delle entrate da finanziamento che ci si aspetta di ricevere.

3.7.1 Fondi FEAGA

La Commissione, sulla base dei dati di spesa trasmessi, versa sotto forma di rimborsi mensili le risorse necessarie per il finanziamento delle spese sul conto intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipa le risorse necessarie ai vari Organismi Pagatori, per questo motivo Agea Coordinamento richiede, a cadenza mensile, il fabbisogno relativo alla spesa FEAGA per il mese successivo.

La funzione Contabilizzazione predispone le richieste di fabbisogno finanziario che sono determinate sulla base delle previsioni di spesa contenute nella [Tabella 104](#) relativa al mese precedente, dell'andamento effettivo della spesa e del saldo di cassa.

Tali richieste sono inoltrate ad Agea Coordinamento entro i termini da loro richiesti.

L'Organismo di Coordinamento di norma, sulla base dei rimborsi FEAGA e delle previsioni di ciascun organismo pagatore, dispone la ripartizione dei fondi ai singoli Organismi Pagatori tramite comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze che preleva le somme dal proprio conto e le accredita sulla contabilità speciale dell'OPR.

Nel caso di quote di cofinanziamento da parte dello Stato, quest'ultimo accredita le quote di propria competenza sulla contabilità speciale dell'OPR una volta acquisito il dato della spesa effettuata dallo stesso.

3.7.2 Fondi FEASR

La Commissione mette a disposizione i fondi per coprire le spese per il PSR attraverso un prefinanziamento, dei pagamenti intermedi e il versamento del saldo.

A seguito dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 la Commissione versa allo stato membro un importo a titolo di prefinanziamento per il programma interessato.

I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione allo scopo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli Organismi Pagatori a titolo di FEASR. Questo dato viene raccolto ogni tre mesi all'atto della Dichiarazione Trimestrale di spesa che l'OPR predispone (si veda il capitolo relativo alla [Rendicontazione](#)).

Per la programmazione 2014-2020, la Commissione procede al pagamento del saldo dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione del programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo PSR e la corrispondente decisione di liquidazione.

Con il Reg. (UE) 2022/2020 la programmazione 2014-2020 è stata estesa di ulteriori due anni, diventando a tutti gli effetti programmazione 2014-2022. Con essa è stato esteso il piano finanziario e anche il periodo di chiusura della programmazione.

I trasferimenti dalla UE sono accreditati sul Fondo di rotazione ex. legge n. 183/87 con l'indicazione del programma regionale al quale si riferiscono. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, quindi a riversare tale quota unitamente alla corrispondente quota di cofinanziamento nazionale sulla contabilità speciale presso dell'OPR previa indicazione dell'Agea Coordinamento.

La quota di cofinanziamento regionale, invece, è trasferita dalla Regione Lombardia sulla base delle previsioni di spesa dell'esercizio concordati con la Direzione Generale Agricoltura.

3.7.3 Fondi EURI

Con Reg. (UE) 2094/2020, è stato introdotto lo Strumento dell'Unione Europea per la ripresa che di fatto affianca il FEASR nel finanziamento del PSR.

Le spese e le entrate relative ai fondi EURI dovranno comunque essere contabilizzate separatamente per permettere una corretta rendicontazione.

I pagamenti intermedi sono effettuati dalla Commissione allo scopo di rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli Organismi Pagatori. Proprio come il FEASR, questo dato viene raccolto ogni tre mesi all'atto della Dichiarazione Trimestrale di spesa che l'OPR predispone.

3.7.4 Fondi a carico della Regione, dello Stato o di altri enti.

Si tratta di assegnazioni da parte della Regione, dello Stato o d'altri Enti destinate ad essere erogate a terzi per spese derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In base al fabbisogno finanziario previsto per la spesa da erogare, l'Ente preposto verserà Una Tantum ad OPR gli importi necessari per coprire la disponibilità di cassa.

3.7.5 Anticipazioni di cassa per mancanza di disponibilità

L'OPR, per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi comunitari e statali, può usufruire di anticipazioni di cassa appositamente disposte dalla Regione Lombardia e stanziare nel proprio bilancio annuale di previsione.

Tali anticipazioni di cassa sono attivate su richiesta del Direttore dell'OPR e devono essere restituite a Regione Lombardia entro lo stesso esercizio finanziario nel quale sono disposte.

La restituzione dell'anticipazione di cassa è disposta con provvedimento del Dirigente della Funzione Autorizzazione.

4. RENDICONTAZIONE

L'OPR a scadenze periodiche elabora e trasmette all'Organismo di coordinamento, per il successivo inoltro alla Commissione, le informazioni e i documenti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e da Agea Coordinamento.

4.1 Contabilità FEAGA

4.1.1 Invio settimanale

L'invio settimanale delle spese FEAGA riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse dall'inizio del mese "n" fino alla fine della settimana precedente all'invio così come definito dall'articolo 9 del Reg (UE) 907/2014.

Tale comunicazione deve essere trasmessa per via elettronica attraverso il caricamento dei dati sul portale SIAN e a mezzo PEC:

- Al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana.
- Al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi (in questo caso la comunicazione non sarà a mezzo PEC ma tramite e-mail ordinaria e dovrà essere inviata una seconda volta con l'invio settimanale successivo).
- Al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo al 15 ottobre per il periodo 1-15 ottobre di ogni anno (il periodo che va dal 16 al 31 ottobre confluisce nel mese di novembre).

Agea Coordinamento, per questioni di organizzazione, chiede di effettuare queste comunicazioni possibilmente entro il primo giorno lavorativo alle ore 12:00.

Il personale della funzione Contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre dal sistema informatico di OPR il report contenente i dati delle spese pagate nel periodo di riferimento.
- Carica nel portale SIAN il report predisposto.
- Predispone l'invio della PEC ad AGEA Coordinamento a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione, comunicando solamente il totale della spesa sostenuta.
- Il giorno successivo all'invio, predispone la Check List di controllo ([Allegato 4](#)) confrontando i dati con quelli contenuti nel report "Popolazione Pagamenti".

Il report è controllato dal responsabile della funzione Contabilizzazione che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti, verifica la correttezza della PEC predisposta e successivamente sottoscrive la Check List di controllo.

4.1.2 Informazione mensile N-1 Scostamenti

Come definito dall'art. 10 del Reg (UE) 908/2014, al più tardi il terzo giorno lavorativo d'ogni mese devono essere trasmesse le informazioni riguardanti l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni di spesa e le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica rimosse.

Per il periodo che va dal 1° al 15 ottobre, devono essere trasmesse entro il terzo giorno lavorativo successivo al 15 ottobre (il periodo 16-31 ottobre confluisce nell'invio da effettuare per il mese di novembre).

Il personale della funzione Contabilizzazione pagamenti elabora una tabella che riporta le seguenti informazioni:

- Nomenclatura di bilancio.
- Importo delle spese/entrate riferite al mese.
- Importo delle previsioni di spesa relative al mese (valori come da [Tabella 104](#) del mese N-1).
- Eventuali differenze generatesi tra i due precedenti valori.

Verifica successivamente la correttezza del report, incrociando i dati delle spese e delle entrate con quanto contenuto nel report "Popolazione Pagamenti". Ipotizza quindi una giustificazione delle differenze che saranno verificate e convalidate dal responsabile della funzione Contabilizzazione, scegliendo una delle seguenti cause:

- Provenienti dai mesi precedenti.
- Rimandata ai prossimi mesi.
- Prevista per i mesi successivi.
- Errata previsione

A questo punto il personale della funzione Contabilizzazione:

- Carica nel portale SIAN il report predisposto.
- Predisporre l'invio della PEC ad AGEA Coordinamento a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione.
- Successivamente all'invio della Tabella 104, con la quale provvede ad effettuare un'ulteriore verifica, predisporre la Check List di controllo ([Allegato 5](#)) che verrà poi sottoscritta dal responsabile della funzione Contabilizzazione.

4.1.3 Tabella 104 (o T 104)

Come definito dall'art. 10 del Reg (UE) 908/2014, al più tardi il dodicesimo giorno di ogni mese deve essere trasmesso un rendiconto (Tabella 104) per l'imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente. Il rendiconto per l'imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse dal 1° al 15 ottobre deve essere trasmesso entro il 27 dello stesso mese, le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre nella comunicazione da inviare nel mese di novembre.

Agea Coordinamento, per questioni di organizzazione, chiede di effettuare queste comunicazioni possibilmente entro il giorno 8 di ogni mese ed entro il 25 del mese di ottobre.

La Tabella 104 include i dati, ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio della Commissione Europea, delle:

- Spese sostenute ed entrate con destinazione specifica rimosse nel corso del mese precedente.
- Spese ed entrate con destinazione specifica cumulate sostenute e rimosse dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente.
- Previsioni di spesa e di entrata con destinazione specifica, riguardanti, il mese in corso, i due mesi successivi e, se necessario, il periodo fino alla fine dell'esercizio.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione:

- Al termine di ciascun mese esegue il controllo di cassa e invia ai referenti dei settori d'intervento RPU e OCM del Servizio Tecnico un'e-mail con richiesta di formulare eventuali previsioni di spesa per il mese di riferimento e per i mesi successivi.
- Provvede ad estrarre da SIPAG il report della T 104 per verificare la correttezza dei dati in esso contenuti, mediante controllo della congruità con i dati della T 104 del mese precedente e incrocio con i dati dei pagamenti risultanti dal report "Situazione Capitoli" e, se disponibile a sistema, con i dati del report "Tabella delle X" oppure se non disponibile, con i dati del report "Popolazione dei Pagamenti".
- Registra nel Sistema Informatico le previsioni di spesa formulate dai referenti di settore, integrate, se necessario, sulla base dei dati storici di andamento della spesa e sui pagamenti già effettuati nei periodi precedenti.
- Effettua eventuali modifiche per allineare il dato contenuto nella T 104 a quanto effettivamente contabilizzato, soprattutto in caso di storni o importi non dichiarabili.
- Provvede al caricamento sul SIAN della T 104 generata da SIPAG in formato elettronico (file txt).

Dal portale SIAN viene scaricata, in formato pdf, la Tabella 104 che verrà poi firmata digitalmente dal Dirigente della funzione Contabilizzazione e trasmessa, tramite Posta Elettronica Certificata, a firma sempre del Dirigente, ad AGEA Coordinamento e al Ministero dell'Economia e Finanze IGRUE, unitamente allo "Stato di tesoreria" anch'esso firmato digitalmente.

Lo Stato di Tesoreria, riferito allo stesso mese di riferimento della T 104, contiene le informazioni sulla disponibilità iniziale di Cassa, le entrate da finanziamento, le spese mensili dichiarate in T 104 (quindi al netto delle entrate) e la disponibilità finale. Le disponibilità sono relative ai finanziamenti ricevuti per il fondo FEAGA quota UE (vedi [paragrafo 3.7](#)).

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo ([Allegato 6](#)) che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente.

4.2 Contabilità FEASR ed EURI

4.2.1 Invio settimanale

L'invio settimanale delle spese FEASR ed EURI riguarda l'importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica rimosse dall'inizio del mese "n" fino alla fine della settimana precedente all'invio così come richiesto da Agea Coordinamento (non c'è infatti una prescrizione comunitaria nella predisposizione di questo report).

Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo PEC ad Agea Coordinamento:

- Il primo giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il primo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi (in questo caso la comunicazione non sarà a mezzo PEC ma tramite e-mail ordinaria e dovrà essere inviata una seconda volta con l'invio settimanale successivo.)
- Il 16 di ottobre per il periodo 1-15 ottobre di ogni anno (il periodo che va dal 16 al 31 ottobre confluisce nel mese di novembre).

Il personale della funzione Contabilizzazione:

- Provvede ad estrarre dal sistema informatico di OPR il report contenente i dati delle spese pagate nel periodo di riferimento.
- Predispone l'invio della PEC ad Agea Coordinamento a firma del Dirigente della funzione Contabilizzazione.
- Il giorno successivo all'invio, predispone la Check List di controllo ([Allegato 4](#)) confrontando i dati con quelli contenuti nel report "Popolazione Pagamenti".

Il report è controllato dal responsabile della funzione Contabilizzazione che verifica la correttezza dei dati in esso contenuti, verifica la correttezza della PEC predisposta e sottoscrive la Check List di controllo.

4.2.2 Previsione fabbisogno finanziario

Così come definito dall'art. 21 del Reg (UE) 908/2014, due volte l'anno, entro il 31 gennaio e il 31 agosto, devono essere comunicate le previsioni degli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR e dal EURI per l'esercizio finanziario in corso e una stima delle domande di finanziamento per l'anno successivo.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione assieme ai referenti dei settori di intervento del PSR del Servizio Tecnico e, se necessario, assieme ai referenti dell'Autorità di gestione del PSR, formula le previsioni di spesa a carico del FEASR e del EURI.

Gli importi delle previsioni di spesa che scaturiscono dalla suddetta riunione sono suddivisi, in apposita tabella, per trimestre e per anno "n" e "n+1".

Il responsabile della funzione Contabilizzazione pagamenti provvede alla loro trasmissione tramite il sistema informativo della Commissione Europea "SFC".

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo ([Allegato 7](#)) che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente.

4.2.3 Dichiarazioni trimestrali di spesa

In base a quanto definito dall'art. 22 del Reg (UE) 908/2014, l'OPR redige trimestralmente Dichiarazioni di Spesa per ciascun Programma di Sviluppo Rurale.

Le dichiarazioni riferite alla programmazione 2014-2020 sono suddivise nel seguente modo:

- Dichiarazione di spesa trimestrale.
Per ciascuna Misura, divisa in Focus area/Priorità, viene elencato l'importo:
 - Della spesa pubblica.
 - Del contributo comunitario.
 - Degli eventuali adeguamenti finanziari applicati al contributo comunitario.
 - Degli eventuali adeguamenti finanziari applicati alla spesa pubblica.
 - Delle altre rettifiche al contributo comunitario.
 - Delle altre rettifiche alla spesa pubblica.
 - Del contributo comunitario netto.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone una tabella riassuntiva in cui divide le spese e le entrate relative al PSR 2014-2020 per i capitoli di bilancio UE e ogni capitolo in Focus area/Priorità. Dopo aver effettuato un controllo di conformità con la "Tabella delle X" e verificato il corretto cofinanziamento, provvede alla loro trasmissione tramite il sistema informativo della Commissione Europea "SFC".

- L'informazione aggiuntiva sugli strumenti finanziari.
Se durante il trimestre di riferimento è avvenuto un pagamento relativo a tali strumenti, tale informazione viene inserita dal responsabile della funzione Contabilizzazione sul portale "SFC".
- Informazioni sui contributi dell'unione versati ai beneficiari a titolo di anticipo.
La trasmissione di questi dati avviene sempre tramite il sistema "SFC". Propedeuticamente a questa trasmissione, il responsabile della funzione Contabilizzazione chiede ai referenti del PSR del Servizio Tecnico di compilare la tabella apposita, partendo dai dati inviati il trimestre precedente.
- Eventuali ulteriori documenti da allegare alla dichiarazione di spesa.

Tali dichiarazioni sono trasmesse:

- Entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo (1° trimestre).
- Entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno (2° trimestre).
- Entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre (3° trimestre).
- Entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre (4° trimestre).

A conclusione di tutto il processo, il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone la Check List di controllo ([Allegato 8](#)) che verrà poi sottoscritta dal proprio Dirigente.

4.3 Contabilità FEAGA, FEASR ed EURI

4.3.1 Liquidazione annuale dei conti

Ai fini della liquidazione dei conti il Direttore dell'OPR trasmette all'Organismo di Coordinamento per l'inoltro alla Commissione entro la prima settimana di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i seguenti documenti e informazioni contabili:

- La dichiarazione di gestione.
- I conti annuali.
- La certificazione e la relazione dell'organismo di certificazione.
- La registrazione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo (Tabella delle X).
- La dichiarazione di affidabilità.

Il responsabile della funzione Contabilizzazione predispone i prospetti relativi ai conti annuali, visti dal Dirigente della Struttura, che comprendono:

- a) Le entrate con destinazione specifica (art. 43 del regolamento (UE) n. 1360/2013).
- b) Le spese del FEAGA previa deduzione dei pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera g) (c.d. Errori Amministrativi), inclusi i relativi interessi, ripartite in base alle pertinenti voci e sotto voci del bilancio comunitario (Dichiarazione annuale FEAGA).
- c) Le spese del FEASR e del EURI ripartite per programma e per misure. Alla chiusura del programma, i pagamenti indebiti non recuperati alla fine dell'esercizio finanziario diversi da quelli di cui alla lettera g) (c.d. Errori Amministrativi), inclusi i relativi interessi, sono dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi (Dichiarazione annuale FEASR ed EURI).
- d) Una tabella che illustri le differenze per voce e sottovoce o, nel caso del PSR, per programma, misura, aliquota di contributo specifico e aspetto specifico, tra le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate nei conti annuali e quelle dichiarate, per il medesimo periodo,

nei documenti di cui il paragrafo 4.1.3 del presente manuale per il FEAGA e di cui il paragrafo 4.2.3 del presente manuale per il FEASR ed EURI, corredata di spiegazioni per ogni differenza (Spiegazione delle differenze).

- e) Separatamente, gli importi, a carico, rispettivamente, dello stato membro interessato e della Comunità, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1306/2013 (Tabella 50-50).
- f) La tabella dei pagamenti indebiti da recuperare alla fine dell'esercizio, a seguito d'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, incluse le sanzioni e gli interessi relativi, secondo il modello di cui all'Allegato II del regolamento (UE) n. 908/2014 (Allegato II).
- g) Un estratto dal registro dei debitori degli importi da recuperare e da accreditare al FEAGA o al FEASR diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed f), incluse le sanzioni e gli interessi relativi secondo il modello di cui all'Allegato III del regolamento (UE) n. 908/2014 (Allegato III).
- h) Le tabelle contenenti i dati degli anticipi non riconciliati alla chiusura dell'esercizio finanziario. La responsabilità della raccolta, tenuta, elaborazione e produzione dei dati è in capo ai responsabili delle Misure del Servizio Tecnico per l'attuazione delle OO.CC.M. e del PSR. I dati di sintesi sono comunicati al responsabile della funzione Contabilizzazione che provvede al loro inserimento nelle sopra richiamate tabelle (Cosi detti Allegati 4 a-b-bi-c-ci).

4.3.2 Tabella delle X

È il documento disciplinato con specifico regolamento annuale della Commissione Europea, che contiene il dettaglio delle informazioni contabili riferite all'anno finanziario "n", da trasmettere alla stessa Commissione Europea ai fini della liquidazione annuale dei conti FEAGA, FEASR ed EURI, nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.

La Tabella, predisposta su supporto informatico, è generata per Fondo, ma il dato EURI confluisce nella tabella relativa al fondo FEASR; ogni record rappresenta una transazione (un pagamento o un'entrata) ed è strutturata in cinque parti con il seguente contenuto:

- Dati relativi ai pagamenti (pagamenti ed entrate).
- Dati relativi al beneficiario (richiedente).
- Dati relativi alle domande di aiuto/domande di pagamento.
- Dati relativi al prodotto.
- Dati relativi ai controlli in loco.

Annualmente la Commissione emana un regolamento con il quale disciplina la compilazione della Tabella delle X, lo stesso regolamento è trasmesso al fornitore di servizi informatici con le eventuali specifiche, per apportare le correzioni opportune alla Tabella.

5. IL REGISTRO DEI DEBITORI

Ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera E del Reg. (UE) 907/2014, l'Organismo Pagatore Regionale istituisce un sistema per individuare tutti gli importi dovuti e per registrare in un unico registro dei debitori tutti i debiti prima che vengano riscossi.

Il registro dei debitori fornisce per ciascun debitore la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali e/o sanzioni applicate ed è aggiornato sulla base di provvedimenti di recupero.

Fondamentale importanza riveste la classificazione dei debiti, in relazione alla loro natura.

- Viene definita "irregolarità" un'indebita percezione conseguente a una erogazione di contributi per i quali non vi erano i presupposti al momento del pagamento, così come descritta dall'art. 2 del Reg. (UE) 2988/1995.
- Non può considerarsi "irregolarità", invece, un'indebita percezione conseguente a un errore della Pubblica Amministrazione (c.d. Errori Amministrativi); tali pagamenti, se non ancora recuperati entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono individuati, devono essere immediatamente ed integralmente rimborsati al bilancio dell'Unione ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 908/2019. Per quanto riguarda il FEASR ed EURI, questi pagamenti indebiti se non ancora recuperati, andranno dedotti al termine del Programma di Sviluppo Rurale ai sensi dell'art. 29, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 908/2014.
- Non può, inoltre, considerarsi "irregolarità", un importo da recuperare a seguito di riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità, oppure per le sanzioni supplementari applicate alla domanda (sanzione pluriennale per sovra dichiarazione ecc..).

5.1 Provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza è di competenza del Servizio Tecnico e degli Organismi Delegati, che curano istruttoria e controlli sulla/e domanda/e di pagamento.

Ogni provvedimento di decadenza può contenere più progressivi debito che devono essere obbligatoriamente dello stesso settore; ogni progressivo debito corrisponde a una sola domanda di pagamento e a un solo tipo debito.

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente o parzialmente a seguito di:

- Irregolarità (causata da difformità e/o inadempienza) accertata (Tipo debito Irregolarità e Refresh).
- Rinuncia da parte del beneficiario (Tipo debito Rinuncia).
- Errore commesso dalla Pubblica Amministrazione in sede di pagamento (Tipo debito Errore PA).

Sulla domanda potranno, inoltre, essere richiesti ulteriori recuperi come:

- Riduzioni ed esclusioni per violazione degli obblighi di condizionalità.
- Sanzioni per sovra dichiarazione.
- Sanzioni per mancata riconciliazione dell'anticipo.

Il provvedimento di decadenza provvisorio (parziale o totale) emesso dal competente ufficio che viene inserito nel sistema applicativo REGDEB, costituisce "relazione di controllo" così come definita

dall'art. 54, par. 1, del Reg. (UE) 1306/2013. Tale "relazione di controllo" o "primo verbale amministrativo o giudiziario" (PACA, acronimo francese per Premier Acte de Constat Administratif ou judiciaire) è una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Come definito dall'art. 54, par. 1, del Reg. (UE) 1306/2013, la Commissione chiede che la "richiesta di restituzione" avvenga entro 18 mesi dalla data della "relazione di controllo".

Per l'Organismo Pagatore Regionale, la "richiesta di restituzione" viene assolta con l'invio del provvedimento di decadenza definitivo, che può avvenire in due modi distinti:

- A seguito della decorrenza dei termini previsti per l'invio delle controdeduzioni, con il provvedimento di decadenza provvisorio che diventa definitivo a seguito di validazione del Servizio Tecnico o l'Organismo Delegato di competenza.
- A seguito del riesame delle controdeduzioni ricevute, quando il Servizio Tecnico o l'Organismo Delegato di competenza emetterà un nuovo provvedimento che annullerà il precedente (se accetta totalmente le controdeduzioni) oppure lo confermerà o ne modificherà alcuni elementi, divenendo così il provvedimento di decadenza definitivo.

Ai sensi della normativa comunitaria alla data della "richiesta di restituzione" gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'Organismo Pagatore e la funzione Contabilizzazione prenderà in carico il provvedimento di decadenza definitivo. Questo è il momento in cui un debito dovrà essere iscritto nell'Allegato II o nell'Allegato III del Reg. (UE) 908/2014 (vedi [paragrafo 5.8](#)) e trasmesso per l'iscrizione nel Registro Nazionale Debiti.

5.1.1 Gestione del provvedimento di decadenza

Il provvedimento di decadenza (sia il provvisorio, sia il definitivo) viene inviato, dal Servizio Tecnico o l'Organismo Delegato di competenza, al beneficiario e in copia alla funzione Contabilizzazione che provvederà a verificare i dati inseriti e contiene i seguenti elementi:

- I dati del debitore.
- Motivazioni del provvedimento.
- Quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite.
- Quantificazione degli eventuali interessi dovuti.
- Modalità di recupero delle somme.
- Procedure per la presentazione del ricorso.

L'ufficio competente provvede inoltre ad inserire il provvedimento di decadenza all'interno del Registro Debitori tramite l'applicativo REGDEB.

Il registro dei debitori contiene come minimo le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del debitore.
- Ente che ha emesso il provvedimento.
- Tipo debito.
- Modalità di recupero.
- Importo da recuperare.
- Motivo del recupero.

- Dati dell'eventuale garanzia prestata.
- Dati delle comunicazioni inviate al debitore.
- Numero e anno della domanda alla quale si riferisce il recupero.
- Settore cui il debito si riferisce.

La gestione/tenuta del registro debitori, l'aggiornamento e il monitoraggio sono di competenza della funzione Contabilizzazione.

5.2 Norma de minimis/Sottosoglia

Nell'intento di attuare una semplificazione amministrativa e gestionale, nonché di garantire il mantenimento delle informazioni relative a tutti i debiti sorti nei confronti di OPR, di seguito sono definite le procedure nel caso in cui l'importo del credito da recuperare sia inferiore o uguale a quello minimo stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il recupero dei crediti è disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo le modalità contenute nel presente manuale di Contabilità.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del Reg. (UE) 1306/2013, l'OPR decide di non proseguire il procedimento di recupero dei crediti relativi alle irregolarità laddove i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se al momento dell'invio del provvedimento di decadenza:

- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 euro.
- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 euro e 150 euro e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

OPR, in attuazione a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale, non configura come importi oggetto di recupero i seguenti casi:

- FEASR e tutti gli interventi con una quota nazionale: la soglia de minimis è inferiore o uguale a 12 euro (art. 25, Legge 289 del 27 dicembre 2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno.
- FEAGA OCM: la soglia de minimis è inferiore o uguale a 12 euro (art. 25, Legge 289 del 27 dicembre 2002), con riferimento all'importo complessivo UE-ST-RG, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto o misura di sostegno.
- FEAGA RPU: la soglia de minimis è inferiore a 100 euro (comma 5, art. 31, DM 6513 del 18 novembre 2014) con riferimento all'importo complessivo UE e ST, non comprendente gli interessi, relativo ad una singola domanda di pagamento per un regime di aiuto.

Sono esclusi dall'applicazione della norma de minimis i crediti relativi a tutte le altre tipologie di debito (rinuncia, errori PA, sanzioni, sanzioni per sovra dichiarazione, condizionalità, etc.).

I debiti di importo inferiore o uguale ai suddetti limiti sono comunque inseriti in REGDEB che, in automatico, li passa allo stato SOTTOSOGLIA al momento della creazione del provvedimento di decadenza provvisorio.

Nel caso in cui nello stesso provvedimento ci siano più progressivi debito, quelli con importo superiore ai limiti descritti in precedenza dovranno passare allo stato PROVVISORIO e al momento del passaggio a DEFINITIVO saranno recuperabili.

5.3 Interessi

Gli interessi sono determinati in base al tasso d'interesse calcolato come previsto dalle disposizioni di diritto nazionale che non è in ogni caso inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per il recupero di spese indebite comparabili o per la riscossione di crediti esigibili.

Gli interessi sono calcolati in modo automatico dal sistema informatico REGDEB, con cadenza settimanale, tutti i venerdì a partire dalle ore 18:00 e in chiusura dell'anno finanziario (a partire dalle ore 18:00 del 15 ottobre).

Per i provvedimenti di decadenza divenuti definitivi fino al **15 ottobre 2012**, il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare è quello intercorrente tra il momento in cui viene notificato l'obbligo di restituzione e il venerdì precedente la data di rimborso o di compensazione con altri pagamenti, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso o la compensazione avviene successivamente al 15 ottobre ed entro il venerdì successivo.

Per i provvedimenti di decadenza divenuti definitivi a decorrere dal **16 ottobre 2012**, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di pagamento indicato nell'ordine di riscossione (che ad oggi è fissato in **60 giorni**), e sino al venerdì precedente la data di rimborso o di compensazione con altri pagamenti, oppure alla data di chiusura dell'esercizio finanziario se il rimborso o la compensazione avviene successivamente al 15 ottobre ed entro il venerdì successivo.

Il calcolo degli interessi sopra specificato si applica anche nei casi in cui si proceda:

- Alla compensazione legale mediante detrazione dagli importi dovuti dai successivi pagamenti.
- Al recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'amministrazione (c.d. Errori Amministrativi o Errori PA).

Resta fermo il principio in base al quale nei casi di "irregolarità volontarie (frodi)" il calcolo degli interessi decorre dalla data di erogazione del pagamento non dovuto mentre, nei casi di "errore materiale" commesso in buona fede, gli interessi sono dovuti come sopra stabilito.

5.4 Modalità e gestione del recupero e contenzioso

Le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite sono:

- 1) Compensazione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del beneficiario.
- 2) Restituzioni delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario.
- 3) Incameramento della garanzia prestata.

La modalità di recupero tramite Compensazione è individuata con il provvedimento di decadenza dal Servizio Tecnico o dall'Organismo Delegato di Competenza, in tutti quei casi in cui sono prevedibili futuri pagamenti.

5.4.1 Compensazione

La funzione Contabilizzazione riceve dalla funzione Autorizzazione la relativa nota di autorizzazione con l'elenco dei beneficiari da pagare e provvede, all'interno del sistema informatico REGDEB, alla verifica dell'eventuale presenza nel Registro Debitori di OPR e nel Registro Nazionale Debiti di importi a debito a carico dei beneficiari.

In presenza di debiti la funzione Contabilizzazione provvede al recupero degli stessi mediante compensazione con l'importo in pagamento; fanno eccezione a questa regola i debiti con una rateizzazione attiva.

Qualora l'importo del debito sia superiore all'erogazione da effettuare la funzione Contabilizzazione provvede alla compensazione fino alla concorrenza dell'aiuto da versare e aggiorna automaticamente il registro debitori.

Tale modalità di recupero non sarà più valida e decadrà nei seguenti due casi:

- Se alla data di chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di notifica del provvedimento di decadenza non sono stati effettuati recuperi per almeno il 50% dell'importo capitale dovuto, previa opportuna verifica, la funzione Contabilizzazione invia al debitore, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario successivo alla data di notifica del provvedimento di decadenza, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.
- Se a seguito di verifica effettuata a chiusura di ogni anno finanziario successivo al primo, la funzione Contabilizzazione ritenga improbabile che avvenga la completa compensazione dell'importo dovuto entro 5 anni dalla data di invio del provvedimento di decadenza iniziale; anche in questo caso verrà inviata al debitore, tramite posta elettronica certificata o Raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, una lettera di sollecito al pagamento. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

5.4.2 Pagamento diretto

Nel caso di recupero effettuato con pagamento diretto dell'importo da parte del debitore la funzione Contabilizzazione a seguito di ricevimento di quietanza dalla tesoreria emette l'ordinativo d'incasso che aggiornerà automaticamente il registro debitori.

In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento previsti nel provvedimento di decadenza, la funzione Contabilizzazione invierà una lettera di sollecito. In assenza di pagamento da parte del debitore entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, si procede con l'ordinanza ingiunzione e poi con l'iscrizione a ruolo.

5.4.3 Escussione polizza

In caso di presenza di una polizza fideiussoria a copertura del debito, la funzione contabilizzazione provvederà ad inviare una diffida di pagamento al debitore e p.c. al Fideiussore tramite posta certificata o con Raccomandata A/R.

Tale lettera dovrà essere inviata:

- In caso di provvedimento di decadenza con modalità di recupero a compensazione, entro 30 giorni dalla fine dell'anno finanziario che certifica la decadenza di tale modalità di recupero come descritto in precedenza.
- In caso di provvedimento di decadenza con modalità di recupero a pagamento diretto, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento previsti nel provvedimento di decadenza.

In assenza di pagamento da parte del debitore nel termine di 30 giorni fissato con la diffida, la lettera di richiesta pagamento al Fideiussore deve essere inviata, tramite posta certificata o Raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini.

5.4.4 Riscossione coattiva

Come definito precedentemente nel caso d'impossibilità di eseguire il recupero attraverso la deduzione dai pagamenti futuri e in assenza di versamento delle somme dovute nei termini stabiliti, l'OPR provvede al recupero secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

Qualora il beneficiario sia risultato irreperibile a seguito invio della raccomandata, la notifica è effettuata anche a mezzo ufficiale giudiziario.

5.4.5 Contenzioso

Contro i provvedimenti di decadenza (totale o parziale) è ammessa azione avanti al Giudice Ordinario nei termini e modalità previsti dall'ordinamento.

Il provvedimento di decadenza, una volta notificato all'interessato, è esecutivo; l'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, non disponga la "sospensiva" del medesimo.

Il contenzioso dell'OPR è curato dall'avvocatura regionale.

5.4.6 Scadenze temporali per il recupero del credito

Le scadenze temporali definite in questo paragrafo per l'invio delle lettere di sollecito, ingiunzione, sollecito post ingiuntivo e per l'iscrizione a ruolo coattivo, devono intendersi come termini ordinari e non perentori.

Il rispetto di tali tempistiche è comunque fortemente consigliato per un'agevole ed efficiente gestione del recupero, tenendo però presente che la Commissione Europea, all'interno del documento C(2015) 3675, ha specificato che verrà considerato come comportamento negligente il mancato rispetto del seguente criterio: "portare avanti la procedura nazionale di recupero entro un anno dal verificarsi dell'ultimo evento o azione rilevante ai fini del recupero stesso".

Bisogna inoltre considerare che a norma dell'art. 2033 del c.c. e i sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, l'obbligo di restituzione si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni dalla data di notifica al debitore dell'ultima comunicazione che possa considerarsi atto interruttivo della prescrizione secondo quanto indicato dall'art. 2943 c.c..

5.5 Monitoraggio

Il registro dei debitori deve essere ispezionato a intervalli regolari, adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.

Con cadenza mensile, la funzione Contabilizzazione effettua un'estrazione dei debiti in stato aperto per verificare (vedere [paragrafo 5.4](#)):

- Le diffide da inviare.
- Le escussioni di polizza da attivare.
- I solleciti da inviare.
- Le ingiunzioni da inviare.
- I solleciti post ingiuntivi da inviare (richiesti in caso di successiva iscrizione a ruolo)
- Le iscrizioni a ruolo da effettuare.

La supervisione del registro dei debitori è attribuita al Direttore dell'OPR e al Dirigente della Struttura facente capo alla funzione Contabilizzazione; con cadenza semestrale, tale funzione convocherà il Comitato di Valutazione del Registro Debitori, al quale illustrerà l'analisi del registro con l'evidenza:

- Nuovi progressivi debito aperti.
- L'importo recuperato e l'importo ancora da recuperare.
- I progressivi debito chiusi.
- L'analisi dell'aging dei debiti iscritti.
- Le procedure di recupero messe in atto
- L'analisi delle situazioni più complesse.

5.6 Rateizzazione

I recuperi possono avvenire in forma rateizzata su richiesta dell'interessato, con le seguenti modalità:

- Istanza del richiedente: il richiedente deve presentare richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo, [Allegato 1](#) al presente Manuale.
- Interessi: l'importo rateizzato si compone di capitale più interessi, essi maturano al tasso annuo legale calcolato sul capitale residuo al momento della concessione della rateizzazione; il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi viene trasmesso a seguito della concessione della rateizzazione e all'inizio di ogni anno solare verrà ricalcolato utilizzando il nuovo tasso d'interesse.
- Durata: l'arco temporale nel quale deve concludersi l'ammortamento è di 36 mesi, la scadenza delle rate può essere mensile o trimestrale con scadenza l'ultimo giorno del mese/trimestre. L'importo della singola rata mensile/trimestrale deve essere pari o superiore a 200,00 Euro/mese o 600,00 Euro/trimestre.

Per casi particolari in presenza di debito di rilevante importo e dove è dimostrata la situazione di crisi in cui versa il debitore, l'ammortamento può essere esteso fino a un massimo di 60 mesi.

La durata della rateizzazione deve essere commisurata all'ammontare del debito e alla specifica situazione di temporanea difficoltà finanziaria del richiedente e comunque non può essere superiore a 60 mesi.

- Garanzia fideiussoria: il debitore richiedente deve presentare idonea garanzia fideiussoria prestata da banche o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con validità pari alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi. L'importo garantito deve essere pari all'importo rateizzato (capitale + interessi), così come da piano di ammortamento inviato al momento della concessione della rateizzazione. La polizza deve essere intestata all'OPR secondo lo schema di cui all'[Allegato 2](#) al presente Manuale.

Nel caso in cui sulla domanda oggetto di recupero, fosse già stata costituita una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento, essa potrà essere accettata a copertura della rateizzazione. In questo caso verranno accettate anche garanzie fideiussorie con schema di polizza diverso da quello previsto nell'Allegato 2.

Inoltre, tali garanzie verranno accettate anche se con durata originaria inferiore rispetto alla durata della rateizzazione aumentata di tre mesi, solo a condizione che la polizza contenga la dicitura "salvo svincolo comunicato da OPR, si rinnova di semestre in semestre".

Se l'importo rateizzato da garantire (capitale + interesse da piano di ammortamento), dovesse essere superiore all'importo della garanzia, la funzione Contabilizzazione dovrà provvedere a richiedere un'apposita appendice alla polizza alla Società Garante, al fine della copertura della totalità dell'importo da rateizzare.

Con D.D.U.O. n. 12641 del 23 ottobre 2020, è stato formalizzato il Manuale per la Gestione delle Garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale, dove si descrivono tutte le normative e gli adempimenti relativi alla gestione delle fasi di richiesta, gestione, svincolo ed escussione delle garanzie. Anche le procedure svolte dalla funzione contabilizzazione relative alla gestione delle garanzie sono descritte in tale manuale.

- Pagamento: le rate devono essere versate sul conto corrente di tesoreria intestato ad OPR, il mancato versamento, anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine può comportare:
 - L'attivazione della procedura da parte della funzione Contabilizzazione di escussione della polizza fideiussoria.
 - La compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore che ha concordato un piano di rateizzazione. In caso di compensazione parziale del debito rateizzato, per la parte residua, l'interessato potrà presentare nuova istanza di rateizzazione con le stesse modalità sopra descritte.
- Estinzione anticipata del debito: in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota ancora dovuta iscritta a Registro Debitori; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.

La funzione Contabilizzazione comunica all'interessato le modalità previste per la rateizzazione e gli trasmette il modulo di richiesta, una bozza di piano di ammortamento e lo schema di polizza fideiussoria.

A seguito dell'esame della richiesta viene predisposto l'atto che autorizza la rateizzazione e che approva il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi, fissando l'importo della polizza fideiussoria e viene trasmesso lo stesso al richiedente con PEC o con raccomandata A.R.. L'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del piano d'ammortamento, dovrà trasmettere ad OPR la polizza fideiussoria pena decadenza del piano medesimo.

La funzione Contabilizzazione effettua i primi controlli sulla garanzia fideiussoria ricevuta (importo, durata, presenza dei dati del beneficiario e di OPR) e la trasmette alla funzione Autorizzazione per i controlli successivi. La garanzia fideiussoria dopo essere stata inserita nel registro garanzie viene trasmessa alla funzione Esecuzione per il deposito in tesoreria.

A seguito della concessione della rateizzazione viene aggiornato anche il registro dei debitori con l'indicazione delle rate e dei termini di versamento.

La funzione Contabilizzazione dispone lo svincolo della polizza fideiussoria da trasmettere alla funzione Esecuzione e per conoscenza alla funzione Autorizzazione per i successivi adempimenti, nei seguenti casi:

- Quando è avvenuto il versamento da parte del debitore dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento concordato.
- Quando, in presenza di un piano di rateizzazione e di mancato versamento anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, si è proceduto alla compensazione del debito con pagamenti da liquidare a favore del debitore e detto debito è stato completamente estinto.

5.7 Casi di irrecuperabilità

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 54 par. 3, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il recupero:

- 1) Se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare.
- 2) Se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

5.7.1 Costi superiori all'importo da recuperare.

L'art. 54 par. 3 del Reg. (UE) n. 1306/2013, comma a), definisce che tale condizione è considerata già soddisfatta se:

- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR.
- L'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

Con L.R. n. 25 del 27 dicembre 2021 all'art. 3, inoltre, è stato previsto che nell'ambito delle Misure del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, non si provvede al recupero di pagamenti indebiti inferiori a cento euro, non computando gli interessi; questa legge equipara la soglia di irrecuperabilità per le misure del PSR a quelle finanziate dal FEAGA.

Nel caso in cui il provvedimento di decadenza non nasca già "SOTTOSOGLIA" così come definito dal [paragrafo 5.2](#) di questo manuale, ma che per parziali recuperi lo diventi, oppure lo sia già alla nascita ma non sia un tipo debito "Irregolarità" o "Refresh", si ritiene, quindi, che i costi prevedibili del recupero siano sicuramente globalmente superiori all'importo da recuperare, quando l'importo residuo del provvedimento, non computando gli interessi, sia inferiore ai 100 euro.

Oltre a questo requisito, tale provvedimento potrà essere considerato irrecuperabile solo quando contestualmente vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- Il provvedimento di decadenza sia stato emesso da più di due anni.
- Non sia in atto un ricorso giudiziario.
- Non sia già stato iscritto a ruolo coattivo.

- Non sia presente garanzia o non sia stata richiesta la rateizzazione.
- Non sia più verosimilmente possibile effettuarne la compensazione con altri pagamenti.

La funzione Contabilizzazione annualmente monitora i casi che andranno a ricadere in questa categoria e procede alla definizione di un provvedimento di irrecuperabilità.

5.7.2 Insolvenza

Per il diritto nazionale:

- Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5 della Legge fallimentare, comma 2).
- L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito (art. 5 della Legge fallimentare, comma 1).

Pertanto, lo stato di insolvenza si evidenzia nell'impossibilità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ed è accertato da una sentenza di fallimento.

S'intendono, altresì, irrecuperabili anche quei crediti per i quali le procedure esecutive attivate (pignoramenti, vendita all'incanto ecc.) non hanno avuto esito positivo ed esiste, quindi, un documento ufficiale che lo attesta.

Nell'ipotesi in cui, invece, il debitore dovesse risultare irreperibile, il caso sarà trattato come irrecuperabile purché sussista prova della sua ricerca.

La funzione Contabilizzazione annualmente monitora i casi che andranno a ricadere in questa categoria e procede alla definizione di un provvedimento di irrecuperabilità.

OPR annualmente riporta in una apposita tabella riepilogativa gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero.

5.7.3 Gestione dei casi di fallimento

Nel caso OPR dovesse venire a conoscenza di una procedura fallimentare o di liquidazione in corso, per uno dei propri debitori, la funzione Contabilizzazione, con il supporto dell'ufficio contenzioso, provvedere alla tempestiva insinuazione al passivo.

La comunicazione via PEC o raccomandata A/R al curatore fallimentare/liquidatore, viene inviata a firma del Direttore dell'OPR e contiene il dettaglio di tutti i progressivi debiti dell'azienda oggetto di insinuazione al passivo; contiene, inoltre, il dettaglio che ai sensi della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 art. 3 comma 5-novies: "I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi".

Se a seguito di riparto dell'attivo vi siano delle somme assegnate all'Organismo Pagatore insinuato nel passivo fallimentare, e già dichiarato irrecuperabile negli anni precedenti, le stesse dovranno essere accreditate all'Unione Europea in T 104, così come confermato dai Servizi della Comunità.

5.8 Tabelle di chiusura

Annualmente, in fase di chiusura conti, l'OPR trasmette una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente le informazioni di cui all'art. 29, lett. f), del Reg. (UE) n. 908/2014, e una tabella riguardante gli altri importi da recuperare di cui all'art. 29 lett. g) del Reg. (UE) n. 908/2014 da accreditare al FEAGA, FEASR ed EURI, utilizzando gli schemi di cui all'allegato II e III del Regolamento 908/2014 citato.

Inoltre, sempre in fase di chiusura conti, OPR trasmette tabelle riepilogative per:

- Gli errori amministrativi, il cui recupero se non avviene entro l'esercizio finanziario nel quale sono individuati non può essere addebitato all'Unione Europea (per quanto riguarda il fondo FEAGA).
- I debiti per i quali è già stata o verrà applicata la regola 50-50 di cui agli articoli 54, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013. All'interno di questa tabella vengono rendicontati anche gli importi dichiarati irrecuperabili entro il limite temporale del 50-50 e per questo 100% a carico dell'Unione Europea.

I progressivi debiti dichiarati irrecuperabili negli anni successivi non devono essere rendicontati nelle tabelle di chiusura conti. Si ricorda che non può sussistere un'irrecuperabilità parziale.

5.9 Segnalazione delle irregolarità e prevenzioni delle frodi

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. n. 1975/2015, entro i due mesi successivi alla fine d'ogni trimestre, gli stati membri comunicano alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all'art. 3 del Reg. (UE) n. 1971/2015, che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, nonché le rettifiche e le integrazioni dei cambiamenti intervenuti in detti procedimenti, ai sensi dell'art. 4 del succitato Reg. (UE) n. 1971/2015.

Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che:

- Riguardano un importo superiore a 10.000,00 euro in contributi dei fondi.
- Sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

Non ricadono in questa definizione:

- I casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento del beneficiario.
- I casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico (così detti tipo debito "Rinuncia").
- I casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore o da altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, laddove per "sospetta frode" deve intendersi un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione.

Per ciascuna irregolarità determinata sulla base delle regole sopra definite d'importo superiore a 10.000,00 euro, OPR comunica alla Commissione le informazioni definite dall'art. 3 comma 2 del Reg. (UE) n. 1971/2015 mediante l'utilizzo del sistema informativo AFIS-IMS; sempre tramite il portale AFIS-IMS, comunica l'avvenuto inserimento delle schede irregolarità con allegato l'elenco dei casi segnalati ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo Regolamento.

Oltre alle informazioni di cui sopra OPR comunica tempestivamente, e comunque entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, con riferimento ad ogni eventuale comunicazione trasmessa ai sensi dell'articolo 3, informazioni concernenti l'avvio o l'abbandono dei procedimenti di imposizione di sanzioni amministrative o penali relative alle irregolarità notificate nonché i risultati principali di tali procedimenti. Le informazioni precisano il tipo di sanzione applicata e/o se la sanzione in questione riguarda l'applicazione della normativa comunitaria e/o nazionale, e contengono un riferimento alle disposizioni comunitarie e/o nazionali che stabiliscono tali sanzioni.

Se le irregolarità riguardano finanziamenti comunitari inferiori a 10.000 euro, OPR trasmette le informazioni previste dalle comunicazioni trimestrali solo se la Commissione le abbia espressamente richieste.

La funzione di Contabilizzazione al termine di ogni trimestre effettua un controllo sulle posizioni debitorie di importo pari o superiore a 10.000 euro (quota comunitaria) stabilendo se si tratta di un'irregolarità da segnalare, compila la relativa scheda irregolarità sul portale AFIS-IMS e conserva le informazioni in un apposito archivio informatico collegato al Registro Debitori.

A conclusione dell'attività svolta il personale della funzione Contabilizzazione redige apposita Check List di controllo ([Allegato 9](#)) che verrà poi sottoscritta dal responsabile.

Le schede irregolarità vengono chiuse a seguito di recupero dell'importo Comunitario dovuto o per annullamento del debito.

Ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1975/2015, l'OPR comunica immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati, le irregolarità accertate o presumibilmente verificatesi che possano avere ripercussioni all'esterno del proprio territorio.

5.9.1 Segnalazione delle irregolarità alla Corte dei Conti

A partire dal mese di ottobre 2021, la Corte dei Conti – Sezione di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, richiede agli Organismi Pagatori un'attività di monitoraggio delle irregolarità/sospette frodi nell'ambito della Politica Agricola Comune.

Il monitoraggio riguarda tutte le segnalazioni presenti nel portale AFIS-IMS, a partire dall'anno di comunicazione 2003, sia che si tratti di schede aperte o chiuse.

Tale monitoraggio dovrà essere inviato in due momenti dell'anno solare: 15 maggio e 15 ottobre (scadenza non perentoria, a causa della concomitanza della chiusura dell'anno finanziario).

L'attività svolta dalla funzione Contabilizzazione consiste nella costruzione e aggiornamento di un file che contiene tutte le segnalazioni presenti nel portale AFIS, con l'aggiunta dei dati riguardanti le sentenze della Corte dei Conti, i procedimenti penali e lo stato del recupero contenuto all'interno del Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Regionale; ad ogni invio verranno aggiunte delle colonne così da non perdere la cronologia degli aggiornamenti.

6 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

6.1 Albo dei beneficiari

La normativa europea (Reg. (UE) n. 1306/2013 e Reg. (UE) n. 908/2014) impone a tutti gli Stati membri di pubblicare gli elenchi dei beneficiari dei finanziamenti provenienti dai fondi FEAGA, FEASR ed EURI.

Le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti provenienti dai fondi agricoli devono essere pubblicate secondo le modalità stabilite dagli artt. 111-114 del Reg. UE n. 1306/2013 e dagli artt. 57-62 del Reg. UE n. 908/2014, l'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i pagamenti.

La pubblicazione dei dati riferiti ai beneficiari degli aiuti ha lo scopo di garantire la trasparenza nell'uso dei fondi comunitari e di migliorare la gestione finanziaria dei fondi stessi, anche grazie ad un maggior controllo pubblico sulle somme erogate, reso possibile dalla pubblicazione di tali dati.

Le informazioni che vengono pubblicate riguardano i beneficiari che sono persone fisiche, persone giuridiche (individuati dalla ragione sociale) e associazioni registrate o altrimenti riconosciute ufficialmente (se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria) e si riferiscono ai pagamenti ricevuti nell'esercizio finanziario precedente a quello in cui avviene la pubblicazione, suddivisi per ciascun fondo.

Le informazioni suddette sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro e deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

I beneficiari vengono informati al momento della presentazione delle domande di aiuto, che i dati relativi ai pagamenti che riceveranno dall'OPR saranno resi pubblici, come previsto dalla normativa comunitaria; infatti, sottoscrivendo le domande di aiuto, dichiarano di essere a conoscenza della futura pubblicazione delle informazioni, in quanto i moduli di domanda riportano tale dichiarazione.

In attuazione della normativa comunitaria, AGEA Coordinamento, nella sua veste di Autorità Nazionale competente, pubblica i dati dei beneficiari che nel corso dell'esercizio "n" hanno ricevuto pagamenti provenienti dai fondi FEAGA, FEASR ed EURI.

I dati dei pagamenti riferiti all'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia sono pertanto consultabili dal portale di AGEA cliccando su apposito LINK.

6.2 Sospensioni e Sanzioni Amministrative

La sospensione è la misura accessoria che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione di contributi. Ci sono varie tipologie di sospensioni e la funzione Autorizzazione di OPR è l'ufficio competente della loro gestione.

Il procedimento della sospensione viene avviato a seguito dell'acquisizione da parte di OPR:

1. Della segnalazione di organismi di controllo interni ad OPR o esterni (Forze di Polizia, Autorità giudiziaria o amministrativa, ASL, ARAC, Ispettorato repressione frodi, ecc.).
2. Dell'attivazione del procedimento di ingiunzione di pagamento di cui alla Legge 898 del 23 dicembre 1986 (riguardante le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

La sospensione, disposta dal Direttore dell'OPR, viene portata a conoscenza dell'interessato via PEC o con altre modalità idonee per l'accertamento del buon fine della ricezione, e trasmessa contestualmente all'Autorizzazione, perché provveda a porre il blocco sul beneficiario inserendo il nominativo nell'apposita sezione di SIPAG.

Il procedimento di sospensione si conclude con atto del Direttore OPR che riassume gli eventuali fatti intervenuti e assume le conseguenti determinazioni. Tale atto verrà trasmesso contestualmente all'interessato e alla funzione Autorizzazione, perché provveda ad eliminare il blocco togliendo il nominativo dall'elenco dei beneficiari sospesi o delle domande sospese.

Maggiori dettagli sulle modalità di gestione delle sospensioni sono riportati nel manuale della funzione Autorizzazione.

6.2.2 Sanzioni amministrative

Nell'ambito dell'attività di erogazione di aiuti comunitari, può capitare di dover procedere con l'irrogazione di un provvedimento di ingiunzione di cui alla Legge 898 del 23 dicembre 1986 (così dette Sanzioni Amministrative).

Tale condizione comporta l'emanazione di una sospensione "totale" con l'effetto di inibire qualsiasi disposizione di pagamento nei confronti degli interessati, le cui domande di aiuto non possono essere accolte. Le somme eventualmente erogate nel periodo di efficacia devono essere recuperate.

La sospensione "totale" viene revocata:

- A seguito del recupero dell'intero importo della sanzione amministrativa.
- A seguito di annullamento del provvedimento che ha fatto nascere la sanzione amministrativa.
- A seguito di presentazione di idonea garanzia.

Dalla data di decorrenza della revoca, viene ripristinata la possibilità di beneficiare dei pagamenti.

6.3 Comunicazioni di esecuzione di condanna

A norma dell'art. 214 del Dlgs. 174 del 26 agosto 2016 (c.d. Codice di giustizia contabile), alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito.

Per tale motivo quando OPR viene a conoscenza di una sentenza di condanna della Corte dei Conti deve provvedere immediatamente a comunicare l'esecuzione di condanna ai responsabili per danno erariale e avviare immediatamente l'azione di recupero del credito.

Contestualmente OPR comunica al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento, nella figura del Dirigente della funzione Contabilizzazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti, indica analiticamente le partite rimosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere.

Allegato 1)

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

Oggetto: Richiesta di restituzione rateale per il pagamento delle somme indebitamente percepite.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ via/p.zza _____
n. _____ codice fiscale _____

In nome e per conto proprio (oppure) in qualità di legale rappresentante

della società _____ con sede in _____
via/p.zza _____ n. _____
partita IVA _____

Vista la comunicazione inviata da _____ prot. n. _____
del _____ con la quale si richiede il pagamento della somma di € _____ comprensiva di
capitale ed interessi per il recupero del credito relativo a _____

CHIEDE

Che gli/le sia concessa la possibilità di provvedere al pagamento del suddetto debito in forma rateizzata.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA

- Che la presente richiesta è dettata dai seguenti motivi: _____

- Che il/la richiedente **non** si trova in una situazione di fallimento e/o **non** è interessato/a da azioni giudiziarie
in corso che pregiudichino la possibilità di onorare il debito.
Allega, a supporto della presente domanda, la seguente documentazione: _____

ACCETTA

- Di prestare garanzia fideiussoria entro 30 gg. dal ricevimento dell'atto che autorizza la rateizzazione in
assenza della quale, il provvedimento si intenderà immediatamente annullabile.
- I termini e le modalità di pagamento che gli/le saranno comunicate dall'Organismo Pagatore Regionale.
- Il/i piano/i di ammortamento, allegato/i alla presente, dove vengono descritti gli importi da restituire e
le scadenze di pagamento e che tale/i piano/i potrebbero variare in base al tasso di interesse legale annuo.

Dichiara di essere consapevole che in caso di mancato o ritardato pagamento, si procederà ad escutere la
polizza fideiussoria.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che i dati
personali sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo per i quali sono richiesti.

_____ lì _____ Firma _____

**Se la domanda è inviata per posta, è necessario allegare una fotocopia di un documento valido di
riconoscimento del richiedente**

Allegato 2)**FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PIANO DI RIENTRO PER RATEIZZAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE**

All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO

Luogo e data _____

Protocollo n. _____

PREMESSO CHE:

Il Signor _____ nato a _____ il _____

C.F. _____ in nome e per contro proprio

OPPURE

in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____

P. IVA _____ iscritta nel Registro delle imprese di _____ al numero _____

(in seguito, denominato "Contraente")

si è impegnato a versare all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia C.F. e P.IVA 80050050154
(di seguito denominato OPLO)in n. _____ rate dell'importo di EURO _____ ciascuna, secondo il piano di rientro allegato, a
titolo di restituzione dell'importo indebitamente percepito con la/e domanda/e _____,
settore/i _____.

CIO' PREMESSO

La Società/Banca _____ P. IVA _____

con sede legale in _____

(di seguito indicata "Fideiussore")

nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale

_____ (1) nato a _____ il _____

si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore di OPLO dichiarandosi con il Contraente
solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma complessiva di EURO_____ comprensiva degli interessi, relativa all'importo indebitamente percepito con
la/e domanda/e _____, settore/i _____.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. durata della garanzia

La durata della garanzia è prevista fino a _____, tre mesi oltre alla durata della rateizzazione, come indicata nel piano di rientro allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente polizza.

2. garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce all'OPLO, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, la regolare corresponsione, alle singole scadenze, delle rate dovute.

3. richiesta di pagamento

Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito sollecito di OPLO, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a versare quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, inviata per conoscenza anche al Contraente.

4. modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo richiesto da OPLO sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPLO alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

5. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e di quanto contemplato agli artt. 1955 - 1957 del C.C., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 - 1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPLO.

6. foro competente

In caso di controversie fra OPLO e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE
Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE
Timbro e firma

(1) allegare eventuale procura

Allegato 3)

SITUAZIONE DI CASSA DAL 16/10/20XX AL XX/XX/20XX			
TESORERIA		OPR	
Fondo cassa esercizio 20XX (al 16/10/20XX)	141.013.295,88	Fondo cassa esercizio 20XX (al 16/10/20XX)	141.013.295,88
riscossi:	729.343.494,15	ordinativi di incasso:	729.417.104,66
da riscuotere:			
da regolarizzare:	73.695,63		
quietanze annullate:			
Totale entrate (compreso il fondo di cassa, senza da riscuotere)	870.430.485,66	Totale entrate	870.430.400,54
pagati:	747.262.788,22	ordinativi di pagamento:	747.262.703,10
da pagare:			
da regolarizzare:			
Totale uscite	747.262.788,22	Totale uscite	747.262.703,10
Saldo	123.167.697,44	Saldo	123.167.697,44
		Differenza	0,00
XX-XX-XX			

Allegato 4)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti			
Check list di controllo invio settimanale			
Dati identificativi dell'invio settimanale			
Fondo:	FEAGA <input type="checkbox"/>	FEASR/EURI <input type="checkbox"/>	
Anno finanziario:	_____		
Periodo	Dal _____	al _____	
Responsabile P.O.:	_____		
Dati contabili da inviare			
Importo liquidato nel periodo considerato (quota FEAGA o FEASR/EURI)		€uro _____	
		Eventuale scostamento	
L'importo coincide con il dato della Popolazione dei Pagamenti		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> €uro _____
Per il FEAGA, il dato è stato caricato in SIAN		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Per il FEASR/EURI, sono state predisposte le tabelle		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Esito del controllo			
Positivo <input type="checkbox"/>	Osservazioni: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
Negativo <input type="checkbox"/>			
	Data _____	Firma Istruttore _____	
	Data _____	Firma Responsabile P.O. _____	
Uso: Interno			

Allegato 5)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti			
Check list di controllo invio Tabella N-1			
Dati identificativi dell'invio			
Fondo:	FEAGA	<input type="checkbox"/>	
Anno finanziario:	<input type="text"/>		
Tabella N-1 mese di:	<input type="text"/>		
Responsabile P.O.:	<input type="text"/>		
Dati contabili riferiti al periodo considerato			
Importo liquidato nel periodo considerato (quota FEAGA)	€uro	<input type="text"/>	
		Eventuale scostamento	
L'importo coincide con il dato della Popolazione dei Pagamenti	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	€uro <input type="text"/>
L'importo coincide con il dato della T 104	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	€uro <input type="text"/>
Il dato è stato caricato in SIAN	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	
Sono state predisposte le tabelle (pdf + excel)	No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/>	
Esito del controllo			
Positivo <input type="checkbox"/>	Osservazioni:		
Negativo <input type="checkbox"/>	<div></div>		
	Data <input type="text"/>	Firma Istruttore	<input type="text"/>
	Data <input type="text"/>	Firma Responsabile P.O.	<input type="text"/>
Uso: Interno			

Allegato 6)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti			
Check list di controllo invio Tabella 104 e Stato Tesoreria			
Dati identificativi dell'invio			
Fondo:	FEAGA	<input type="checkbox"/>	
Anno finanziario:	<input type="text"/>		
Tabella 104 mese di:	<input type="text"/>		
Stato di Tesoreria mese di:	<input type="text"/>		
Responsabile P.O.:	<input type="text"/>		
Dati contabili riferiti al periodo considerato			
Importo totale liquidato nel periodo considerato (quota FEAGA)	Euro	<input type="text"/>	
		Eventuale scostamento	
L'importo del mese n è coerente con quello del mese n-1	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Euro	<input type="text"/>
L'importo coincide con il dato della situazione capitoli	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Euro	<input type="text"/>
L'importo coincide con il dato della TAB X (in assenza della TAB X, con il dato della Popolazione Pagamenti)	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Euro	<input type="text"/>
L'importo coincide con il dato della Tabella N-1	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Euro	<input type="text"/>
Sono state inserite le previsioni di spesa N+1 e seguenti	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
Il file bt è stato caricato in SIAN	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
E' stata predisposta la tabella (pdf) di dettaglio	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
E' stata predisposta la tabella (pdf) "Stato di tesoreria"	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
Esito del controllo			
Positivo <input type="checkbox"/>	Osservazioni: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
Negativo <input type="checkbox"/>			
Data <input type="text"/>		Firma Responsabile P.O. <input type="text"/>	
Data <input type="text"/>		Firma Dirigente <input type="text"/>	
Uso: Interno			

Allegato 7)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti	
Check list di controllo invio Previsioni di spesa	
Dati identificativi dell'invio	
Fondo:	FEASR/EURI <input type="checkbox"/>
Anno finanziario:	_____
Semestre	dal _____ al _____
Responsabile P.O.:	_____
Dati contabili riferiti al periodo considerato	
Richiesta dati alle P.O. di competenza	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
Tabella riepilogativa predisposta	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
Dati previsionali di spesa caricati su SFC	No <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/>
Esito del controllo	
Positivo <input type="checkbox"/>	Osservazioni: <div></div>
Negativo <input type="checkbox"/>	
Data _____	Firma Responsabile P.O. _____
Data _____	Firma Dirigente _____
Uso: Interno	

Allegato 8)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti			
Check list di controllo invio Dichiarazione trimestrale			
Dati identificativi dell'invio			
Fondo:	FEASR/EURI	<input type="checkbox"/>	
Anno finanziario:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Trimestre	dal	<input style="width: 100%;" type="text"/>	al <input style="width: 100%;" type="text"/>
Responsabile P.O.:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Dati contabili riferiti al periodo considerato			
Importo totale liquidato nel periodo considerato:			
- Quota FEASR/EURI	€uro	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
- Spesa Pubblica	€uro	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Eventuale scostamento (quota FEASR/EURI)			
L'importo coincide con il dato della situazione capitoli	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	€uro <input style="width: 100%;" type="text"/>
Le % di cofinanziamento sono applicate correttamente	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	€uro <input style="width: 100%;" type="text"/>
L'importo coincide con il dato della TAB X	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	€uro <input style="width: 100%;" type="text"/>
Dati caricati su SFC	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	
Dati degli anticipi riconciliati caricati su SFC	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	
Dati degli strumenti finanziari caricati su SFC (eventuali)	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> NP
Esito del controllo			
Positivo	<input type="checkbox"/>	Osservazioni: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
Negativo	<input type="checkbox"/>		
Data <input style="width: 100%;" type="text"/>		Firma Responsabile P.O. <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Data <input style="width: 100%;" type="text"/>		Firma Dirigente <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Uso: Interno			

Allegato 9)

OPR Lombardia - Contabilizzazione pagamenti			
Check list di controllo invio Irregolarità			
Dati identificativi dell'invio			
Anno: _____			
Trimestre		dal _____	al _____
Responsabile P.O.:		_____	
Dati contabili riferiti al periodo considerato			
Irregolarità nuovi casi inseriti:		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> N. _____
Irregolarità aggiornamento vecchi casi inseriti		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> N. _____
Irregolarità aggiornamento vecchi casi + chiusura		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> N. _____
Dati inseriti su IMS		No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> N. _____
Esito del controllo			
Positivo <input type="checkbox"/>		Osservazioni:	
Negativo <input type="checkbox"/>		<div></div>	
Data _____		Firma Istruttore _____	
Data _____		Firma Responsabile P.O. _____	
Uso: Interno			

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 30 dicembre 2021 - n. 19031

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - artigiani 2021 e linea B - aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325) - domande non ammissibili presentate a valere sullo sportello del 25 ottobre 2021 - 1^ provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020
- la deliberazione n. XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di € 4.000.000,00 da destinarsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la deliberazione n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 12,00;
- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;
- il d.d.u.o. n. 13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione alla soprarichiamata d.g.r. XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» di ulteriori euro 9.311.163,52 e ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo a valere sul Linea A - Artigiani 2021 del bando «Investimenti per la ripresa» a partire dalle ore 12.00 del 25 ottobre 2021 fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2021;
- il d.d.g. n. 14355 del 26 ottobre 2021 che approva, in attuazione alle soprarichiamate d.g.r. XI/5130 e XI/5376, la proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 stabilisce, al punto C.3 «Istruttoria», che l'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda s.p.a., prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3. del bando;

Dato atto che:

- il punto C.3.b «Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione» del bando prevede che l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande verifichi i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti indicati al punto A.3 «Soggetti beneficiari» in cui, tra l'altro, si specifica che possono partecipare al presente bando per la Linea A - Artigiani, le Piccole e Medie Imprese che alla data di presentazione della domanda:
 - siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;
 - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco primario, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del d.l.n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- il punto C.3.c «Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione» del bando prevede che:
 - l'ammissibilità tecnica sia finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità dell'operazione;
 - Finalità e obiettivi dell'intervento
 - Diminuzione dei Ricavi Tipici
 - Caratteristiche distintive delle imprese, in termini di:
 - Rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria al capitale sociale;
 - Rilevanza della componente giovanile (under 35) in termini di di partecipazione societaria al capitale sociale;
 - Presenza di sistemi di certificazione ambientale;
 - ai soggetti richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti saranno ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria;
 - al termine delle suddette fasi istruttorie, l'Assistenza Tecnica procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria;
- il punto C.3.e «Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria» prevede che il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo;

Preso atto degli esiti positivi della valutazione formale e tecnica, trasmessi da Finlombarda s.p.a. attraverso la piattaforma Bandi online, riferiti alle domande con ID: 3261257 - 3261292 - 3261318 - 3261478 - 3261600 e fatti propri;

Dato atto che:

- con riferimento alle pratiche sopraindicate, le verifiche effettuate in tema di regolarità contributi come previsto all'art. C.3.e «Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria» hanno dato esito negativo;
- ad ognuna delle imprese di cui al presente provvedimento è stato trasmesso il relativo preavviso di diniego, con indicazione della data entro la quale presentare eventuali controdeduzioni supportate da idonea documentazione, come di seguito indicato:
 - Id 3261257 - prot. n. O1.2021.0042639 del 21 dicembre 2021
 - Id 3261292 - prot. n. O1.2021.0042637 del 21 dicembre 2021
 - Id 3261318 - prot. n. O1.2021.0043052 del 23 dicembre 2021
 - Id 3261478 - prot. n. O1.2021.0042640 del 21 dicembre 2021
 - Id 3261600 - prot. n. O1.2021.0042638 del 21 dicembre 2021

Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto di non ammettere al contributo le imprese che hanno presentato le domande identificate con ID: 3261257 - 3261292 - 3261318 - 3261478 - 3261600, a seguito dell'esito negativo delle verifiche in tema di regolarità contributiva;

Dato atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dal punto C.3.a. del bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 ha individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;

DECRETA

1. di non ammettere al contributo le imprese che hanno presentato le domande identificate con ID: 3261257 - 3261292 - 3261318 - 3261478 - 3261600, a seguito dell'esito negativo delle verifiche in tema di regolarità contributiva;

2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90,

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e alle imprese di cui al punto 1. del presente provvedimento;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.s. 31 dicembre 2021 - n. 19056
Fondo Comuni Confinanti - Progetti strategici. Ambito Valle Camonica. Intervento strategico n. 4.1BR «Realizzazione nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica in comune di Breno». CUP J78B16000000005. Espressione del parere regionale in merito al progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi del punto 3.1 dell'allegato 1 «Procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul fondo comuni confinanti», approvato con d.g.r. 4112 del 21 dicembre 2020.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA MONTAGNA

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare l'art. 2, commi 117 e 117 bis;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, inerente il Fondo Comuni Confinanti e relative modalità di gestione;
- il Regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 4112 del 21 dicembre 2020 «Procedure per l'istruttoria regionale delle proposte di interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti - revisione della d.g.r. 6423 del 3 aprile 2017» con la quale sono state approvate le nuove procedure interne per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti di cui all'allegato 1 della stessa;

Premesso che:

- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 18 del 28 novembre 2016 ha approvato la proposta relativa al «Programma dei progetti strategici inerenti l'ambito Alto Garda e uno stralcio della Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia»;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 9 del 21 dicembre 2020 ha approvato la modifica a tale Programma prevedendo il finanziamento del seguente progetto strategico:

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	SOGGETTO ATTUATORE	COSTO COMPLESSIVO	FINANZIAMENTO FCC
4.1 BR realizzazione di un nuovo impianto natatorio.	Provincia di Brescia	Comune di Breno	€ 3.700.000,00	€ 3.700.000,00

- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 6113 del 16 gennaio 2017, lo «Schema della Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti», sottoscritta tra le parti in data 10 marzo 2017;
- con d.g.r. n. 6606 del 19 maggio 2017, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica, sottoscritta digitalmente dalle Parti il 19 luglio 2017;
- Regione Lombardia ha approvato con d.g.r. n. 3310 del 30 giugno 2020, lo «Schema del terzo atto aggiuntivo alla Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia» da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti che prevede la modifica, approvata dal Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020, della scheda progetto dell'intervento

4.1 BR rinominata «Realizzazione in comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» e con la quale sono stati rideterminati gli importi di progetto e di contributo FCC, pari a rispettivamente ad Euro 3.700.000,00 ed Euro 3.700.000,00. L'atto aggiuntivo è stato sottoscritto tra le parti in data 31 luglio 2020;

- Regione Lombardia ha approvato con la medesima d.g.r. n. 3310/2020 lo schema del terzo atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia in virtù della delega siglata il 29 novembre 2019 dai soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica, sottoscritto tra le parti in data 5 agosto 2020;

Considerato che ai sensi dell'art.4 comma 2, della Convenzione sopra menzionata tra il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia, entro nove mesi dalla sottoscrizione della stessa i soggetti attuatori devono trasmettere a Regione Lombardia il previsto approfondimento tecnico;

Richiamate le autorizzazioni alla proroga dei termini per l'invio del progetto di fattibilità tecnica ed economica, concesse dall'UTR di Brescia in risposta alle richieste del Comune di Breno, come di seguito elencate:

- nota del 13 dicembre 2017 prot. AE03.2017.0030114, con la quale l'UTR ha concesso la proroga di due mesi alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- nota del 09 febbraio 2018, prot. AE03.2018.0003300, con la quale l'UTR ha concesso la proroga di ulteriori cinque mesi;
- nota del 12 giugno 2018, prot. AE03.2018.0013881, con la quale l'UTR ha concesso una proroga di ulteriori cinque mesi;

Considerato che i termini di nove mesi, entro i quali i soggetti attuatori devono trasmettere a Regione Lombardia l'approfondimento tecnico decorrono dalla data di sottoscrizione del sopracitato III° Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda ed all'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia, sottoscritto il 31 luglio 2020;

Vista la comunicazione, protocollo regionale n. V1.2021.0004277 del 12 aprile 2021, con la quale il Comune di Breno ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento n. 4.1BR di «realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» e contestualmente ha richiesto la liquidazione dell'anticipo del 10% del contributo del Fondo Comuni Confinanti;

Rilevato che l'intervento di «realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» dell'importo complessivo di € 3.700.000,00 trova intera copertura economica con il contributo del Fondo Comuni Confinanti;

Considerato che, come previsto al punto 3.1 dell'allegato 1 «procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul fondo comuni confinanti» alla d.g.r. 4112 del 21 dicembre 2020, l'UTR di Brescia ha proceduto alle verifiche tecniche, che hanno portato alla richiesta di integrazioni al Comune di Breno con nota prot. V1.2021.0006098 del 26 maggio 2021, cui il Comune ha dato riscontro con nota prot. V1.2021.0006212 del 28 maggio 2021;

Dato atto che l'UTR, con nota trasmessa alla Struttura scrivente, prot. V1.2021.0038176 del 15 giugno 2021, ha provveduto ad emettere il parere favorevole al progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto di «realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» ed il nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% dell'importo complessivo di euro 3.700.000,00 - pari ad euro 370.000,00;

Considerato che l'UTR, con citata nota ha altresì evidenziato la non coerenza del cronoprogramma dei flussi finanziari con le fasi attuative dell'intervento;

Dato atto che i flussi finanziari devono intendersi come connessi alle fasi attuative dell'intervento in relazione ai fabbisogni di cassa che saranno successivamente presentati;

Dato atto che la Struttura scrivente al fine dell'inquadramento del progetto nell'ambito degli Aiuti di Stato, ha proceduto a richiedere al Comune, con nota prot. regionale V1.2021.0041621 del 23 agosto 2021, chiarimenti in merito al tipo di utenza a cui sono rivolte le attività previste (locale o internazionale) ed in merito all'indicazione degli eventuali rientri di gestione;

Rilevato che con nota prot. regionale V1.2021.0056593 del 9 dicembre 2021, sono state trasmesse le integrazioni

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

richieste, costituite dal piano economico finanziario di gestione, dall'autocertificazione aggiornata nei tempi di attuazione del progetto (ALL. B) e dalla dichiarazione da parte del Comune di Breno che l'intervento è destinato ad un'utenza locale e che l'attività economica connessa all'intervento ha carattere di marginalità e non genera entrate nette consistenti. In particolare i rientri di gestione previsti sono interamente assorbiti dai costi della gestione.

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Dato atto che la Struttura scrivente ha proceduto a svolgere le verifiche di competenza, e dalla documentazione progettuale emerge che:

- l'opera è inserita nel piano triennale dei lavori pubblici 2019/21, come dichiarato dal Comune nella d.g.c. n. 67 del 26 agosto 2019. Il piano è stato approvato con d.c.c. n. 22 del 30 maggio 2019;
- l'opera consiste nella realizzazione di un nuovo impianto natatorio in un'area nel centro del comune di Breno (località Folgore);
- il nuovo complesso ricopre finalità di miglioramento della dotazione di standard del comune a favore degli abitanti del comune di Breno e per quelli dei paesi limitrofi;
- La scheda progetto approvata con d.g.r. 3310/2020 evidenzia come l'individuazione del sito della nuova struttura sia funzionale a raggiungere gli studenti del vicino plesso scolastico e di altre realtà a pochi metri come ATS, caserma, RSA etc.;
- L'intervento implica la creazione di una vasca più propriamente natatoria (PISCINA NUOTO), una vasca dedicata alle attività riabilitative, ai bambini e ad attività di ginnastica dolce PISCINA ADDESTRAMENTO/RICREATIVA), pensata per le persone anziane e per i più piccoli. La vasca natatoria più propriamente detta (PISCINA NUOTO) dall'altezza dell'acqua che varia da 1,20 m nella parte più bassa fino a 1,50 m nella parte più profonda, in modo tale da poter svolgere al meglio la doppia funzione sia prettamente natatoria, che eventualmente di attività di «ginnastica in acqua nella parte più bassa»;
- L'intervento proposto non prevede l'acquisizione di certificazioni federali per lo svolgimento di competizioni agonistiche di rilievo internazionale;
- Le aree sono di proprietà del Comune di Breno acquisite dall'«Istituto per il sostentamento del clero» della Diocesi di Brescia;
- La gestione dell'impianto di proprietà pubblica sarà tramite concessione a privati assegnata con procedura ad evidenza pubblica;

Ritenuto pertanto che l'intervento proposto non sia rilevante ai fini della applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto funzionale alla attività del Comune e di rilevanza meramente locale e in quanto lo svolgimento di attività economica rileva marginalmente senza alterazione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;

Dato atto che per quanto riguarda le verifiche del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, la Provincia di Brescia, in qualità di Programme manager, provvederà ad una sistematizzazione del piano degli indicatori, ai fini di una migliore gestione e monitoraggio dello stesso programma, attività per la quale è riconosciuta alla Provincia di Brescia, come previsto nella scheda di raccordo del III° Atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione di cui alla d.g.r. 6606 del 19 maggio 2017, sottoscritto in data 5 agosto 2020, tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, una percentuale del 2,5% sull'importo del contributo del Fondo Comuni Confinanti, pari ad € 92.500,00;

Verificato che la percentuale del 2,5% sull'importo di finanziamento dovuta alla Provincia di Brescia in qualità di Programme manager, pari ad € 92.500,00, è prevista nel quadro economico della d.g.c. del Comune di Breno n. 67 del 26 agosto 2019 di «approvazione del progetto di fattibilità/preliminare dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica»;

Dato atto che si è provveduto, in relazione al progetto in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6 ed 8 della Convenzione del 18 agosto 2016 tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi

Ritenuto pertanto di:

- esprimere parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento «di realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» come dettagliato nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
- rilasciare alla Provincia Autonoma di Trento, segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, il nulla osta alla liquidazione dell'anticipo del 10% dell'importo complessivo del contributo di € 3.700.000,00, pari a € 370.000,00, di cui € 360.750,00 per lavori al Comune di Breno e € 9.250,00, per l'attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato, alla Provincia di Brescia;

Dato atto che quanto sopra esposto è riassunto nell'allegato 1, scheda riassuntiva, parte integrante del presente atto;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso 24 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree interne, PISL, Parco dello Stelvio e Fondo Comuni Confinanti)», codice programma Ter 9.7 «Sviluppo sostenibile del territorio montano piccoli comuni», del vigente

Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;

Ritenuto di

- trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Brescia ed alla Provincia di Brescia, quale esito dell'istruttoria;
- pubblicare il presente atto sul BURL;

Per tutto quanto in premessa

DECRETA

- Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni riportate in premessa ed a seguito del parere rilasciato dall'UTR di Brescia, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la «realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica», come dettagliato nell'Allegato 1 parte integrante del presente atto;
- Di rilasciare il nulla osta alla Provincia Autonoma di Trento, Segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti, per la liquidazione dell'anticipo del 10% del contributo, pari ad € 370.000,00, di cui € 360.750,00 per lavori al Comune di Breno e € 9.250,00 alla Provincia di Brescia per attività di verifica del piano degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- Di dare atto che si è provveduto, in relazione al progetto in esame, ad adempiere alle disposizioni previste dagli artt. 4, 6 ed 8 della Convenzione avente ad oggetto «Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia», sottoscritta, in data 10 marzo 2017 tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti citata in premessa, ss.mm.ii.;
- di trasmettere al FCC ed al soggetto attuatore, il presente decreto e per conoscenza all'UTR di Brescia ed alla Provincia di Brescia, quale esito dell'istruttoria;
- di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul BURL.

La dirigente
Valeria De Carlo

_____ . _____

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Art.23 d.lgs 50/2016 e dpr 207/2010 Art. 17 e seguenti): INT. 4.1BR Realizzazione di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica	
ALLEGATO 1 AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA e ANTICIPAZIONE DI CASSA	
OGGETTO	DESCRIZIONE
Ambito (località indicata nella convenzione sottoscritta)	Ambito Vale Camonica – Comune di Breno
Descrizione del progetto	<p>Il progetto riguarda la realizzazione di un centro natatorio posto su due piani fuori terra, di cui uno parzialmente interrato, e un piano completamente interrato di pertinenza degli addetti.</p> <p>L'edificio di nuova costruzione sorgerà su un terreno in pendenza per il quale saranno necessari sbancamenti del terreno per uniformare quest'ultimo ai piani della costruzione.</p> <p>Il fabbricato, si insinua all'interno dell'area di progetto, "addossato" alla collina con piazza di ingresso in prossimità dell'incrocio con via Folgore.</p> <p>Tale piazza consente l'accesso al fabbricato dalla hall di ingresso del centro natatorio.</p> <p>Al piano terra esternamente è presente una zona adibita a parcheggi confinante con la strada (Via Dassa), suddivisa dallo spazio esterno pedonale (piazza) tramite un'area verde che permette il collegamento delle due zone mediante un piccolo percorso pedonale.</p> <p>I lavori consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di realizzazione della struttura; - sistemazione dell'area esterna (piazza, parcheggi)
CUP	J78B16000000005
Soggetto Attuatore	Comune di Breno
RUP	Giacomelli Angelo Dario
Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia da stipularsi con il Fondo Comuni Confinanti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Delibera FCC n. 18 del 28 novembre 2016 di approvazione della Proposta relativa al "programma dei progetti strategici inerenti l'ambito Alto Garda e uno stralcio della Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia"; 2) DGR n. 6113 del 16 gennaio 2017 di approvazione dello schema di Convenzione;

Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 11 gennaio 2022

	3) Sottoscrizione della convenzione con firma digitale del 10 marzo 2017. 4) Delibera FCC n. 5 del 14 maggio 2020 di approvazione di una modifica alla proposta di Programma di interventi strategici riguardante l'intervento 4.1BR 5) DGR n. 3310 del 30 giugno 2020 di approvazione del III Atto Aggiuntivo alla Convenzione 6) Sottoscrizione del III Atto Aggiuntivo con firma digitale del 31 luglio 2020	
Accordo di Collaborazione tra RL, Prov BS e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Stralcio Valle Camonica	1) DGR n. 6606 del 19 maggio 2017 di approvazione dello schema di Accordo; 2) Sottoscrizione dell'accordo con firma digitale del 19 luglio 2017. 3) DGR n. 3310 del 30 giugno 2020 di approvazione del III Atto Aggiuntivo all'Accordo; 4) Sottoscrizione del I Atto Aggiuntivo all'Accordo con firma digitale del 5 agosto 2020	
Importo complessivo del progetto	€ 3.700.000,00	
Importo finanziamento FCC	€ 3.700.000,00	
Copertura eccedente il contributo FCC per l'intervento	€ 0,00	
Fabbisogno di cassa da erogare	€ 370.000,00 di cui: - € 360.750,00 per lavori al Comune di Breno; - € 9.250,00 per attività di management alla Provincia di Brescia.	
cronoprogramma	4.1BR	inizio lavori: entro settembre 2022
		Fine lavori: entro settembre 2024
		Collaudo: entro dicembre 2024
Prescrizioni per le fasi successive all'approvazione del FTE		